

Ordinanza sulla circolazione stradale militare (OCSM)

dell'11 febbraio 2004 (Stato 1° gennaio 2011)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2, 3, 8, 43, 57, 106 della legge federale del 19 dicembre 1958¹ sulla circolazione stradale (LCStr);

visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995² (LM),

ordina:

Capitolo 1:³ Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza contiene prescrizioni complementari alla legislazione civile sulla circolazione stradale, deroghe alle norme della circolazione civile e disposizioni concernenti segnatamente i requisiti tecnici per veicoli militari e la circolazione stradale militare sulle strade pubbliche e fuori delle strade pubbliche.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica:

- a. a veicoli, conducenti e pedoni impiegati in servizio militare con diritto al soldo o per l'adempimento di compiti della truppa oppure per attività militari fuori del servizio;
- b. ad attività sulle strade o nelle immediate vicinanze delle strade svolte nel quadro degli impieghi di cui alla lettera a;
- c. agli animali da sella, da tiro e da soma impiegati per scopi militari.

² Per gli impieghi all'estero si applicano i capitoli 1,4 e 7 della presente ordinanza. I rimanenti capitoli si applicano per analogia. Per ogni impiego all'estero sono convenute disposizioni particolari mediante accordi internazionali.

RU 2004 945

¹ RS 741.01

² RS 510.10

³ Questo cap., al momento dell'elaborazione del progetto, comprendeva 6 art..

Art. 3 Strade forestali, percorsi pedonali e sentieri

¹ Le disposizioni federali concernenti le strade forestali, i percorsi pedonali e i sentieri non si applicano né all'impiego di veicoli conformemente all'articolo 2 capoverso 1 lettera a né all'impiego di animali da sella, da tiro e da soma per scopi militari.

² Prima di circolare su percorsi pedonali e sentieri con veicoli o con animali da sella, da tiro o da soma occorre sempre ottenere l'autorizzazione delle autorità competenti.

Art. 4 Definizioni

Nella presente ordinanza sono utilizzate le definizioni seguenti:

- a. veicoli militari: i veicoli acquistati, noleggiati, prestati o requisiti a favore dell'esercito;
- b. conducenti: i titolari di un'autorizzazione a condurre militare;
- c. servizio militare: il servizio di truppa con diritto al soldo;
- d. corse o trasporti per l'adempimento di compiti della truppa:
 1. quando il luogo di partenza o il luogo di arrivo è il luogo di stazionamento della truppa,
 2. quando la truppa è il mittente o il destinatario,
 3. quando i trasporti in seno agli esercizi logistici dell'esercito sono eseguiti dalla Base logistica dell'esercito (BLEs);
- e. traffico interno d'azienda: le corse all'interno di perimetri militari o su strade pubbliche che collegano parti vicine di perimetri militari;
- f. perimetri militari: gli immobili o i terreni contrassegnati come tali oppure sbarrati o sbarrabili mediante misure edili (barriere, recinzioni ecc.);
- g. provvedimenti di circolazione: le limitazioni della circolazione, le disposizioni volte al disciplinamento o alla sicurezza della circolazione e gli altri provvedimenti che si ripercuotono sulla circolazione.

Art. 5 Abbreviazioni

¹ Per le autorità sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:

- a. DATEC: Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni;
- b. USTRA: Ufficio federale delle strade;
- c. DDPS: Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;
- d. BLEs: Base logistica dell'esercito ed esercizi logistici dell'esercito ad essa subordinati;

- e.⁴ FOA log: Formazione d'addestramento della logistica;
- f. UCNEs: Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito.
- ² Per i testi legislativi sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:
- a. LCStr: Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale;
- b. SDR: Ordinanza del 29 novembre 2002⁵ concernente il trasporto di merci pericolose su strada;
- c. ADR: Accordo europeo del 30 settembre 1957⁶ relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose;
- d. LM: Legge militare del 3 febbraio 1995;
- e. CPM: Codice penale militare del 13 giugno 1927⁷;
- f. LStup: Legge federale del 3 ottobre 1951⁸ sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope;
- g. OAE: Ordinanza del 29 novembre 1995⁹ concernente l'amministrazione dell'esercito;
- h. OETV: Ordinanza del 19 giugno 1995¹⁰ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali.

Capitolo 2: Provvedimenti di circolazione

Sezione 1: Provvedimenti per la circolazione stradale civile

Art. 7 Competenza

¹ I comandanti di truppa responsabili, i dirigenti d'esercizio degli esercizi logistici dell'esercito e la polizia militare o i quadri delle formazioni della circolazione possono ordinare provvedimenti di circolazione della durata massima di 8 giorni su strade pubbliche, eccettuate le autostrade e le semiautostrade.

² La polizia militare può inoltre ordinare provvedimenti di circolazione in occasione di spostamenti:

- a. su autostrade e semiautostrade;
- b. di veicoli cingolati;
- c. di veicoli e di trasporti speciali.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).

⁵ RS 741.621

⁶ RS 0.741.621

⁷ RS 321.0

⁸ RS 812.121

⁹ RS 510.301

¹⁰ RS 741.41

Art. 8¹¹ Consultazione delle autorità civili

Prima dell'esecuzione dei provvedimenti di circolazione, gli organi che dispongono tali provvedimenti consultano le autorità civili competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 9 Segnaletica, segni e istruzioni

¹ L'organo militare che prende un provvedimento di circolazione nei confronti di utenti civili della strada provvede al disciplinamento della circolazione o alla posa di sbarramenti. Qualora si debbano collocare segnali o eseguire demarcazioni, questi lavori vanno possibilmente affidati alle autorità civili.

² La truppa colloca il segnale civile «Altri pericoli» o impiega altri mezzi adeguati quando le sue attività si svolgono nel perimetro della carreggiata e le condizioni della circolazione o le condizioni meteorologiche lo richiedono. Gli organi addetti al disciplinamento della circolazione impiegati su strade di prima classe o di una classe superiore devono imperativamente essere segnalati mediante segnali d'avvertimento Triopan nonché, di notte o in caso di cattive condizioni meteorologiche, mediante lampeggiatori.

Art. 10 Disposizioni delle autorità civili

Se sono necessari provvedimenti di circolazione che non rientrano nella competenza degli organi militari, tali provvedimenti sono oggetto di una domanda trasmessa per la via di servizio, per il tramite dell'UCNEs, all'autorità civile competente.

Art. 11 Ricorso da parte del DDPS

Il DDPS è competente per i ricorsi contro decisioni cantonali concernenti provvedimenti di circolazione che toccano interessi militari, sempre che detti ricorsi siano ammissibili.

Art. 12 Strade e perimetri della Confederazione

¹ I provvedimenti di circolazione concernenti la circolazione pubblica su strade e perimetri di proprietà della Confederazione amministrati dal DDPS sono decisi dall'UCNEs.

² Se un provvedimento di circolazione comporta una restrizione o un divieto della circolazione pubblica, la relativa decisione deve essere pubblicata nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale cantonale. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la tutela del segreto.

¹¹ Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 4 all'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957).

Sezione 2: Provvedimenti per la circolazione stradale militare

Art. 13 Deroghe alle norme per la circolazione civile

¹ Per gli utenti militari della strada possono essere ordinante deroghe a divieti o a restrizioni civili soltanto quando le necessità militari lo esigono e se sono stati adottati le misure di sicurezza necessarie nonché provvedimenti nell'interesse della circolazione in generale.

² Il segnale civile di prescrizione «Larghezza massima 2,3 m» non si applica ai veicoli militari.

Art. 14 Competenza per i provvedimenti di circolazione temporanei

¹ I provvedimenti di circolazione fino a una durata massima di 30 giorni (provvedimenti di circolazione temporanei) possono essere presi dagli ufficiali della circolazione e dei trasporti, dai comandanti di truppa o dai capi della circolazione e dei trasporti delle formazioni d'addestramento. Sono eccettuati provvedimenti di circolazione concernenti semiautostrade e autostrade nonché deroghe a divieti per veicoli che sottostanno alle disposizioni dell'SDR/ADR. Le deroghe temporanee sono segnalate dalla truppa con segnali militari.

² I provvedimenti di circolazione temporanei concernenti le piazze di tiro e le piazze d'esercitazione nonché i posti di attraversamento di corsi d'acqua sono ordinati dalla formazione d'addestramento o dalla brigata d'impiego competenti.

Art. 15 Competenza per i provvedimenti di circolazione permanenti

¹ I provvedimenti di circolazione con una durata superiore a 30 giorni (provvedimenti di circolazione permanenti) possono essere decisi dall'UCNEs. Quest'ultimo provvede alla segnaletica; esso può affidare tale compito ad altri uffici o organi di comando.

² In singoli casi motivati, l'UCNEs può rinunciare a segnalare i provvedimenti di circolazione permanenti o le deroghe a divieti per veicoli con carichi pericolosi o suscettibili d'inquinare le acque.

³ I provvedimenti di circolazione per gli utenti militari della strada e le deroghe a divieti civili di circolazione nonché a limitazioni di dimensioni e peso devono essere pubblicati nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale cantonale. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la tutela del segreto.

Art. 16 Consultazione

¹ L'autorità che dispone un provvedimento consulta preliminarmente le autorità civili interessate e i proprietari fondiari interessati e stabilisce le condizioni e le misure di sicurezza necessarie. Se le circostanze non lo consentono, gli ufficiali della circolazione e dei trasporti o i comandanti di truppa possono rinunciare alla consultazione preliminare.

² L'UCNEs consulta l'USTRA prima di concedere deroghe a divieti riguardanti veicoli con carichi pericolosi o suscettibili d'inquinare le acque.

Art. 17 Segnaletica stradale militare

I segnali stradali militari (gialli e neri) sono rivolti a tutti i conducenti di veicoli militari. Essi hanno la priorità sui segnali civili.

Capitolo 3: Autorizzazioni a condurre militari

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 18 Autorizzazione a condurre

¹ Chi conduce veicoli militari durante il servizio militare o durante un'attività militare fuori del servizio deve essere titolare di un'autorizzazione a condurre militare (autorizzazione a condurre). L'autorizzazione a condurre è integrata nella licenza di condurre civile (licenza di condurre) ed è valevole soltanto assieme a quest'ultima. Le condizioni civili sono valevoli anche per il settore militare.

² Non necessitano di un'autorizzazione a condurre:

- a. il personale professionista dell'esercito se conduce veicoli militari con una licenza di condurre civile della pertinente categoria;
- b. i membri della polizia e i pompieri quando, durante un'attività militare fuori del servizio, conducono veicoli militari con la pertinente licenza di condurre civile.

³ I conducenti possono guidare veicoli militari soltanto quando ne sono stati espressamente autorizzati o le circostanze lo giustificano.

⁴ L'autorizzazione a condurre autorizza a effettuare trasporti di persone e di merci.

Art. 19 Categorie di autorizzazioni a condurre

¹ L'autorizzazione a condurre è rilasciata per le seguenti categorie principali:

	Codice
a. motociclette;	910
b. autoveicoli leggeri con un peso totale massimo di 3500 kg;	920
c. autoveicoli pesanti con un peso totale superiore a 3500 kg;	930
d. autoveicoli la cui velocità massima non supera 45 km/h;	940
e. veicoli blindati cingolati;	950
f. veicoli blindati ruotati;	960
g. veicoli speciali;	970
h. rimorchi.	E

² L'UCNEs può:

- a. suddividere le categorie principali;
- b. estendere o limitare le autorizzazioni a condurre a determinate categorie o tipi di veicoli.

Art. 20 Controllo dell'istruzione

In vece di una licenza per allievo conducente, i conducenti di veicoli militari sono titolari, sino al rilascio dell'autorizzazione a condurre, di un controllo dell'istruzione per conducenti di autoveicoli.

Art. 21 Autobus e autogrù

¹ La categoria di licenza 930 autorizza a guidare autobus, sempre che il conducente e i militari trasportati siano in servizio di truppa con diritto al soldo.

² I conducenti di autogrù immatricolate militarmente non necessitano di una patente di gruista della categoria A ai sensi dell'ordinanza del 27 settembre 1999¹² sulle gru.

Art. 22 Trasporti eseguiti da civili a favore della truppa

¹ Il comandante di truppa o le unità amministrative del DDPS rilasciano un'autorizzazione speciale scritta ai conducenti civili se quest'ultimi fanno uso di autoveicoli civili per l'adempimento di compiti della truppa e devono, a tal fine, derogare a determinate norme della circolazione civile.

² Per i trasporti di persone si applicano le prescrizioni civili.

Sezione 2: Istruzione

Art. 23 Condizioni

I militari sono ammessi all'istruzione per conducenti di veicoli militari se:

- a. esiste la necessità militare;
- b. soddisfano le esigenze mediche minime;
- c. hanno superato l'esame d'idoneità per conducenti;
- d. sono titolari della licenza di condurre richiesta;
- e.¹³ negli ultimi due anni la licenza di condurre civile della categoria A, A1, B, B1, C, C1, D o D1 non è stata loro ritirata:
 1. per più di tre mesi, o
 2. per guida in stato di ebbrietà o sotto l'influsso di stupefacenti.

¹² RS **832.312.15**

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5653).

Art. 24 Esame d'idoneità

¹ Per condurre motociclette e veicoli con un peso superiore a 7,5 t è necessario superare l'esame d'idoneità A. Per condurre tutti i rimanenti veicoli, eccettuate le automobili non fuoristrada fino a un peso totale massimo di 3,5 t, è necessario superare l'esame d'idoneità B.

² Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito stabilisce i contenuti e le esigenze dell'esame d'idoneità. ¹⁴

Art. 25 Licenza di condurre civile

¹ Chi intende essere istruito come conducente deve di massima essere titolare di una licenza di condurre della categoria B senza la condizione 78 (limitata ai veicoli con cambio automatico).

² Per l'istruzione su motociclette è sufficiente una licenza di condurre della categoria A o della sottocategoria A1.

³ Per l'istruzione su autoveicoli con una velocità massima di 45 km/h è sufficiente una licenza di condurre di una categoria da A a G.

Art. 26¹⁵ Responsabilità dell'istruzione

La FOA log è responsabile dell'istruzione e del perfezionamento del personale insegnante impiegato nel settore della circolazione e dei trasporti.

Art. 27 Istruttori

¹ Chi istruisce individualmente allievi conducenti delle categorie di autorizzazione a condurre 910, 930 o 930E deve essere titolare dell'abilitazione a maestro conducente della pertinente categoria. ¹⁶

^{1bis} L'UCNE disciplina l'esercizio della professione e il perfezionamento professionale dei maestri conducenti impiegati esclusivamente nell'esercito. ¹⁷

² Gli accompagnatori impiegati per l'istruzione alla guida devono essere titolari dell'autorizzazione a condurre o della licenza di condurre della pertinente categoria e aver assolto un'istruzione adeguata.

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5653).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5653).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5653).

¹⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5653).

Art. 28 Scuola guida e istruzione alla guida

¹ Per scuola guida si intende ogni corsa durante la quale i conducenti non ancora titolari della licenza di condurre richiesta sono accompagnati e istruiti individualmente da un titolare dell'abilitazione a maestro conducente della pertinente categoria. Per tali corse deve essere applicata al veicolo la targa blu con una «L» bianca.¹⁸

² Per istruzione alla guida si intendono le rimanenti corse con o senza accompagnatore ordinate militarmente per scopi di istruzione e di esercitazione. Per tali corse non è autorizzata l'applicazione al veicolo della targa blu con una «L» bianca.

³ Durante la scuola guida e l'istruzione alla guida i trasporti di persone sono vietati fino al momento in cui il conducente è pronto a superare l'esame. A partire da detto momento, i periti della circolazione militare della pertinente categoria possono iscrivere nel controllo dell'istruzione per conducenti l'autorizzazione a effettuare trasporti di persone.

Art. 29 Periti della circolazione militare

¹ Chi procede a un esame militare di conducente deve essere titolare della pertinente licenza di perito della circolazione militare.

² L'UCNEs emana, d'intesa con l'USTRA, istruzioni concernenti l'istruzione e il perfezionamento nonché gli esami dei periti della circolazione militare e organizza detti esami.

³ Le licenze di perito della circolazione militare sono rilasciate e revocate dall'UCNEs.

Art. 30 Veicoli per l'istruzione e veicoli d'esame

L'UCNEs stabilisce, d'intesa con l'USTRA, i veicoli per l'istruzione e i veicoli d'esame delle singole categorie nonché il relativo equipaggiamento.

Sezione 3: Esame di conducente**Art. 31**

¹ Sulla base dell'ordinanza del 27 ottobre 1976¹⁹ sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli, l'UCNEs stabilisce, d'intesa con l'USTRA, le esigenze dell'esame teorico e pratico.

² Gli esami di conducente sono svolti da periti della circolazione militare. Quest'ultimi sono nominati dall'UCNEs d'intesa con la FOA log.²⁰

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5653).

¹⁹ RS **741.51**

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5653).

³ Se sono titolari di una licenza di condurre della categoria B, sono autorizzati a svolgere l'esame di conducente per l'autorizzazione a condurre della categoria 921 (automobili non fuoristrada) anche gli ufficiali responsabili della circolazione e dei trasporti nonché i sottufficiali di professione responsabili della circolazione e dei trasporti.

⁴ Se non sono superati, gli esami teorici o pratici possono essere ripetuti; la ripetizione è possibile al più presto due giorni dopo. Dopo il terzo insuccesso all'esame pratico di conducente, il conducente è trasferito a un'altra funzione o è istruito per un'altra categoria. Dopo il terzo insuccesso all'esame teorico di conducente, il conducente è trasferito a un'altra funzione.

Sezione 4: Rilascio dell'autorizzazione a condurre militare e controlli successivi

Art. 32 Competenza

L'UCNEs rilascia l'autorizzazione a condurre e la iscrive nel registro civile delle autorizzazioni a condurre. Esso decide eventuali condizioni e restrizioni militari.

Art. 33 Validità e iscrizione

L'autorizzazione a condurre ha validità illimitata ed è iscritta nella licenza di condurre in formato carta di credito (LCC). Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 34. Essa mantiene la sua validità per l'attività militare fuori del servizio anche dopo il proscioglimento dagli obblighi militari del conducente.

Art. 34 Autorizzazione a condurre in prova

¹ Ai titolari di una licenza di condurre in prova, l'autorizzazione a condurre è rilasciata con la stessa durata di validità prevista dal diritto civile.

² Il prolungamento del periodo di prova della licenza di condurre in prova è valevole anche per l'autorizzazione a condurre.

³ Il capoverso 2 non si applica in caso di cessazione delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione a condurre e in caso di infrazioni che ne comportano la revoca.

Art. 35 Visita di controllo da parte di un medico di fiducia

¹ I titolari di un'autorizzazione a condurre della categoria principale 930 sono convocati dall'autorità civile competente, conformemente alle prescrizioni civili, a una visita di controllo da parte di un medico di fiducia. Se non sottostanno o non sottostanno più all'obbligo d'ordine civile di sottoporsi a una visita di controllo, essi sono convocati dall'UCNEs, ogni cinque anni sino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare, a una visita di controllo da parte del medico di truppa.²¹

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).

² I titolari di un'autorizzazione a condurre delle categorie principali 950 e 960 sono convocati dall'UCNEs, ogni cinque anni sino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare, a una visita di controllo da parte del medico di truppa.

³ ...²²

Art. 36 Corsi di istruzione continua

¹ All'inizio di ogni servizio i conducenti di tutte le categorie assolvono un'istruzione di ripetizione conforme alla funzione. Tale istruzione comprende, oltre al ritiro del veicolo, una formazione e una familiarizzazione teoriche e pratiche.

² La FOA log emana le direttive e stabilisce le esigenze necessarie a tal fine.²³

³ I comandanti di truppa sono responsabili dell'esecuzione.

Sezione 5: Revoca della licenza di condurre civile e dell'autorizzazione a condurre militare

Art. 37 Revoca della licenza di condurre

¹ Il conducente al quale è stata revocata la licenza di condurre non può guidare alcun autoveicolo nemmeno in servizio militare. I conducenti devono annunciare immediatamente al loro comandante di truppa il ritiro della licenza quando il periodo di revoca cade durante un servizio.

² Qualora, in servizio militare, vi fossero motivi per revocare la licenza di condurre, il comandante di truppa, gli organi della polizia militare o gli organi della giustizia militare ne informano l'UCNEs.

³ L'UCNEs avvisa le autorità amministrative civili competenti del Cantone di domicilio.

Art. 38 Revoca dell'autorizzazione a condurre

¹ L'UCNEs revoca ai militari l'autorizzazione a condurre quando:

- a. la loro licenza di condurre è stata ripetutamente o definitivamente revocata;
- b. non soddisfano più le esigenze poste ai conducenti militari;
- c.²⁴ non osservano le prescrizioni militari in materia di consumo di alcol o di stupefacenti;
- d. non soddisfano più le esigenze e le condizioni per il rilascio della licenza di condurre o dell'autorizzazione a condurre;

²² Abrogato dal n. I dell'O del 12 nov. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5653).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5653).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5653).

- e. non soddisfano più le esigenze mediche. In tal caso l'UCNEs può revocare l'autorizzazione a condurre per alcune o per tutte le categorie di autorizzazione a condurre.

² L'autorizzazione a condurre è revocata definitivamente. La restituzione è esclusa.²⁵

³ Contro la decisione di revoca dell'autorizzazione a condurre può essere inoltrato reclamo.

Capitolo 4: Veicoli

Sezione 1: Eccezioni alle esigenze tecniche civili per i veicoli stradali

Art. 39 Principio

L'UCNEs, d'intesa con l'USTRA, può, in singoli casi motivati, ordinare per i veicoli militari deroghe all'OETV²⁶ nonché alle prescrizioni concernenti le dimensioni e il peso dei veicoli e del loro carico.

Art. 40 Veicoli cingolati

¹ I veicoli cingolati non necessitano di apparecchio per la registrazione dei dati né di odocronografo.²⁷

² L'obbligo dell'esame periodico dei veicoli cingolati è abolito; in sostituzione, si effettuano controlli tecnici regolari nell'ambito della manutenzione.

Art. 41 Altri veicoli

¹ Le prescrizioni concernenti le esigenze tecniche per i veicoli stradali nonché la costruzione, l'equipaggiamento, le dimensioni e il peso dei veicoli (potenza del motore, valori limite di fumo, gas di scarico o rumore ecc.) valevoli all'atto del rilascio dell'approvazione del tipo del pertinente veicolo sono pure applicabili ai veicoli militari dello stesso tipo messi in circolazione per la prima volta ulteriormente.

² Le prescrizioni dell'ADR²⁸ e della SDR²⁹, riguardanti la costruzione e l'equipaggiamento di veicoli, non sono applicabili ai veicoli militari per il traffico di colletta-
me che sono stati messi in circolazione prima del 1° gennaio 2000 e il cui uso rientra nel campo d'applicazione della presente ordinanza. Esse sono tuttavia applicabili ai veicoli provvisti di cisterne fisse o batterie di recipienti. Le eccezioni sono indicate nell'allegato 1.

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).

²⁶ RS 741.41

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).

²⁸ RS 0.741.621

²⁹ RS 741.621

³ I veicoli blindati ruotati o cingolati muniti di un impianto antincendio di bordo o di un estintore di almeno 2,5 chilogrammi sono esentati dall'obbligo di essere equipaggiati con estintori ai sensi dell'articolo 114 OETV³⁰.

^{3bis} I veicoli blindati ruotati sono equiparati ai veicoli cingolati per quanto concerne la misurazione del fumo, dei gas di scarico e dell'evaporazione.³¹

⁴ Gli intervalli degli esami periodici dei veicoli militari sono stabiliti dall'UCNEs.

Art. 42 Approvazione del tipo

L'UCNEs è competente per l'approvazione del tipo, sempre che il veicolo non corrisponda a un tipo oggetto di un'approvazione del tipo civile.

Sezione 2: Immatricolazione dei veicoli e contrassegni

Art. 43 Veicoli militari

¹ Di regola, i veicoli militari circolano con targhe di controllo militari. In caso di utilizzazione da parte della truppa essi devono essere contrassegnati con l'indicazione della formazione.

² In caso di consegna a terzi, quest'ultimi provvedono all'immatricolazione civile dei veicoli militari loro consegnati. In casi motivati, l'UCNEs può rinunciare, per 30 giorni al massimo, a un'immatricolazione con targhe di controllo civili.

Art. 44 Veicoli di requisizione

¹ I veicoli di requisizione circolano con targhe di controllo cantonali.

² In mancanza di licenza di circolazione e di targhe di controllo, quest'ultime sono sostituite dalla decisione di requisizione durante le corse volte a consegnare il veicolo.

³ Dopo il ritiro da parte della truppa, il numero di matricola del veicolo diventa il numero della targa di controllo militare.

⁴ I veicoli di requisizione devono essere contrassegnati come veicoli militari ed essere muniti dell'indicazione della formazione.

Art. 45 Veicoli noleggiati

I veicoli noleggiati circolano con targhe di controllo cantonali. Il detentore civile assume la responsabilità civile conformemente alla LCStr. Le pretese dell'assicuratore di responsabilità civile nei confronti del detentore risultanti da incidenti sopravvenuti durante il noleggio sono assunte dalla Confederazione. Sono fatte salve le pretese ai sensi della LM.

³⁰ RS 741.41

³¹ Introdotto dal n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).

Art. 46 Iscrizioni nella licenza di circolazione

¹ L'UCNEs può iscrivere nella licenza di circolazione le decisioni necessarie per i veicoli militari.

² L'autorizzazione di portare luci gialle di pericolo deve figurare solo se dette luci sono fissate e applicate in permanenza al veicolo militare.

Sezione 3: Uso dei veicoli**Art. 47** Corse private e trasporti di civili

¹ Non è permesso fare uso di veicoli militari per corse private.

² I civili non sono autorizzati a viaggiare su veicoli militari, salvo se:

- a. partecipano a un'esercitazione militare, a un'attività di servizio della truppa o a manifestazioni militari fuori del servizio;
- b. devono essere trasportati come visitatori di esercitazioni militari, come ospiti in occasione di giornate dei genitori, di giornate delle porte aperte oppure come ospiti durante manifestazioni militari fuori del servizio;
- c. partecipano a visite militari organizzate;
- d. devono essere trasportati per altre ragioni di servizio o d'ordine militare.

³ I civili possono inoltre essere trasportati su veicoli militari in caso d'urgenza o per prestare soccorso nonché nel quadro di impieghi della truppa autorizzati conformemente all'ordinanza dell'8 dicembre 1997³² concernente l'impiego di mezzi militari a favore di attività civili e attività fuori del servizio (OIMC).

Art. 48 Uso privato di veicoli civili

L'uso privato di veicoli civili in servizio militare è permesso soltanto per l'entrata in servizio, durante i congedi e dopo il licenziamento. Il comandante può autorizzare deroghe in singoli casi motivati.

Art. 49 Uso di veicoli civili per ragioni di servizio

¹ In casi particolari, può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea, in servizio militare, di automobili civili. A tali automobili civili si applicano per il rimanente gli articoli 144 segg. OAE³³.

² Le limitazioni prescritte per l'uso di veicoli da lavoro civili e di veicoli agricoli civili non sono vevoli quando tali veicoli sono impiegati dalla truppa.

³² RS 513.74

³³ RS 510.301

Art. 50 Passeggeri di veicoli militari

¹ È permesso trasportare persone sul piano di carico di veicoli militari soltanto se i passeggeri sono protetti da fiancate sufficientemente alte. È vietato sporgersi e stare in piedi nonché sedersi sulle fiancate o sulla sponda posteriore. Deve essere assicurata un'aerazione sufficiente.

² Sono vietati i trasporti di persone sul piano di carico di veicoli militari muniti di piattaforme elevatrici o di sovrastrutture scarrabili.³⁴

³ Gli oggetti o le materie trasportati non devono costituire un pericolo per i passeggeri.

⁴ È permesso trasportare pazienti sui piani di carico di veicoli militari e di rimorchi.

⁵ È vietato il trasporto di persone sulla sovrastruttura di veicoli blindati ruotati o cingolati. Se necessario, i passeggeri dei rimanenti veicoli speciali e da lavoro possono prendere posto, durante la corsa, fuori della cabina di guida. Essi devono potersi tenere saldamente.

⁶ Sulle motociclette, i militari, siano essi conducenti o passeggeri, portano il casco integrale militare e l'equipaggiamento di protezione per motociclisti.

⁷ I militari possono viaggiare in piedi sul veicolo per srotolare e arrotolare le manichette antincendio, sempre che possano tenersi saldamente e il veicolo non viaggi a più di 30 km/h.

⁸ Su veicoli i cui conducenti portano la maschera di protezione e circolano con sportelli chiusi, visori notturni e intensificatori della luce residua, possono essere trasportati militari soltanto se sono state adottate le misure di sicurezza di cui all'articolo 67.

Art. 51 Posa di linee della truppa

¹ Durante l'impiego (posa di linee) è permesso stare sui predellini appositamente sistemati a tale scopo dietro agli autoveicoli o dietro ai rimorchi. Se è agganciato un rimorchio, sul veicolo trattore non è consentito montare alcun predellino.

² Se il veicolo per la posa di linee procede al passo, è permesso salire e scendere, con la dovuta precauzione, dal predellino.

³ Se durante la posa di linee la velocità non supera i 30 km/h:

- a. l'aiuto conducente e i passeggeri del veicolo per la posa di linee e del rimorchio possono viaggiare in piedi; essi devono tuttavia potersi tenere saldamente;
- b. sul rimorchio del veicolo per la posa di linee possono viaggiare quattro persone al massimo.

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).

Art. 52 Rimorchi di veicoli militari e rimorchiatura a traino

¹ Il traino di più di un rimorchio è consentito unicamente con l'autorizzazione dell'UCNEs.

² Nel traffico interno d'azienda, gli aeroplani possono essere trainati da veicoli militari.

Art. 53 Traino di sciatori

¹ I veicoli per la preparazione di piste da sci possono trainare dieci sciatori al massimo. Dietro al veicolo deve essere applicato un arco di sicurezza per prevenire gli urti.

² Le motoslitte possono trainare due sciatori per tracciare una pista di fondo.

³ Gli sciatori devono tenersi alla corda da traino in modo da poterla lasciare immediatamente. Prima della partenza il conducente del veicolo informa gli sciatori sul modo di comportarsi.

Sezione 4: Veicoli e trasporti speciali**Art. 54** Obbligo dell'autorizzazione

¹ Le corse con veicoli militari speciali e trasporti speciali fuori dei perimetri delle caserme, delle piazze d'esercitazione e simili possono essere effettuate senza autorizzazione se non sono superati le dimensioni e i limiti di peso seguenti:

- a. una lunghezza di 30 m;
- b. una sporgenza del carico di 3 m anteriormente, misurata dal centro dello sterzo, o di 5 m posteriormente, misurata dal centro dell'asse posteriore o dal punto di rotazione dell'asse posteriore;
- c. una larghezza di 3 m;
- d. una sporgenza del carico da ambo i lati di 15 cm;
- e. un'altezza di 4 m;
- f. un peso effettivo di 40 t;
- g. un carico di 12 t per asse semplice e di 20 t per doppio asse.

² Se sono oltrepassati i pesi e le misure di cui al capoverso 1, è necessaria un'autorizzazione dell'UCNEs. Esso consulta le autorità civili competenti e decide le condizioni e le misure di sicurezza necessarie. Le autorizzazioni di lunga durata devono essere limitate a 36 mesi.

Art. 55 Trasporto di merci su veicoli da lavoro

I veicoli da lavoro possono essere usati dalla truppa per il trasporto di merci e carichi:

- a. su brevi tratti, allo scopo di caricare e scaricare veicoli, carri ferroviari, battelli e aeroplani;
- b. sui cantieri;
- c. sulle piazze d'esercitazione;
- d. nel traffico interno d'azienda.

Art. 56 Corse con veicoli cingolati

¹ Per le corse con veicoli cingolati della categoria principale 950 fuori dei perimetri delle caserme, dei perimetri degli esercizi logistici dell'esercito e delle piazze d'esercitazione, è necessaria di massima un'autorizzazione della polizia militare o dell'UCNEs. Quest'ultimo consulta le autorità civili competenti e decide le condizioni e le misure di sicurezza necessarie.

² Tranne che sulle semiautostrade e autostrade, possono circolare senza autorizzazione:

- a. i carri armati di ricupero, per prestare soccorso;
- b. i carri armati granatieri della serie M 113;
- c. i veicoli cingolati da trasporto M 548;
- d. tutti i veicoli cingolati sulle strade della categoria P1 menzionate nelle carte stradali per carri armati.

Art. 57 Misure di sicurezza in caso di corse con veicoli cingolati

¹ Per tutte le corse con veicoli cingolati fuori dei perimetri delle caserme, dei perimetri degli esercizi logistici dell'esercito e delle piazze d'esercitazione, il percorso deve essere riconosciuto immediatamente prima della corsa.

² Durante la corsa, la distanza tra i veicoli cingolati deve essere di almeno 50 metri, tranne durante le esercitazioni tattiche sul terreno.

³ Gli equipaggi dei veicoli cingolati possono concedere agli altri utenti della strada il permesso di sorpassare soltanto nei casi in cui tale manovra è consentita dalle norme generali. Sempre che possa essere escluso qualsiasi pericolo, il segno d'invito al sorpasso può essere dato eccezionalmente anche nei punti in cui i segnali o le demarcazioni vietano tale manovra.

⁴ Agli altri utenti della strada deve essere facilitato il sorpasso, se necessario mediante soste.

Capitolo 5: Trasporto di merci pericolose

Art. 58 Principi

¹ Il trasporto di merci pericolose è disciplinato dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza.

² Il DDPS può modificare gli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con il consenso del DATEC.

Art. 59³⁵ Istruzione e rilascio del certificato ADR

¹ Chi trasporta merci pericolose deve aver assolto la pertinente istruzione.

² L'UCNEs definisce le direttive in materia d'istruzione ed esami in base alle prescrizioni dell'ADR³⁶.

³ Il certificato ADR concernente l'istruzione di conducenti per il trasporto di merci pericolose è rilasciato dall'UCNEs.

Sezione 6: Norme per la circolazione dei veicoli

Sezione 1: Idoneità alla guida

Art. 60 Idoneità del conducente alla guida

¹ La persona che conduce un veicolo deve essere in grado di condurre. Essa è tenuta a comunicare al suo superiore le ragioni che la rendono parzialmente o totalmente inabile alla guida. L'inabilità alla guida è considerata in ogni caso provata se il conducente contravviene alle prescrizioni degli articoli 60 a 63.

² I superiori sorvegliano di massima l'idoneità dei conducenti alla guida.

Art. 61³⁷ Tempo di riposo e di guida

¹ Il conducente di veicoli osserva in ogni momento della sua attività un tempo di riposo di sei ore consecutive nelle 24 ore che precedono.

² Durante le esercitazioni il tempo di riposo può essere frazionato. In tal caso deve ammontare ad almeno otto ore. È possibile una suddivisione in blocchi di una volta quattro ore più due volte due ore, di una volta cinque ore più una volta tre ore oppure di due volte quattro ore.

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).

³⁶ RS 0.741.621

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).

³ È considerato tempo di riposo:

- a. il tempo in cui il conducente non esercita alcuna attività di servizio e ha la possibilità di dormire;
- b. il congedo generale (percorso di andata e ritorno non compreso).

⁴ Le pause ordinate per i pasti non sono considerate come tempo di riposo.

⁵ Su 24 ore, il tempo effettivo di guida non può superare dieci ore.

Art. 62³⁸ Controllo delle ore d'impiego

Il conducente in servizio militare con diritto al soldo tiene un controllo delle ore d'impiego relativo alle 24 ore precedenti alla corsa, che porta sempre con sé.

Art. 63³⁹ Consumo di alcol e stupefacenti

¹ Il conducente che sa o, secondo le circostanze, deve presumere di dover guidare un autoveicolo in relazione con un'esercitazione militare o un'attività di servizio della truppa deve astenersi dal consumo di bevande alcoliche nelle sei ore che precedono la corsa.

² Il conducente non può guidare un autoveicolo se presenta un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille oppure se ha nell'organismo una quantità di alcol che determina una tale concentrazione.

³ L'idoneità alla guida è considerata in ogni caso provata se il conducente ha consumato stupefacenti.

⁴ Il conducente annuncia immediatamente al medico di truppa il consumo di medicinali e di altre sostanze che possono pregiudicare l'idoneità alla guida e informa il superiore riguardo alla restrizione all'idoneità alla guida. In tal caso il conducente non è autorizzato a mettersi alla guida di un veicolo.

Art. 63a⁴⁰ Procedura

Per stabilire l'inosservanza del divieto di consumare bevande alcoliche si applicano alle autorità militari competenti gli articoli 10–17 dell'ordinanza del 28 marzo 2007⁴¹ sul controllo della circolazione stradale. Sono fatti salvi gli articoli 63b e 63c della presente ordinanza.

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5653).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5653).

⁴⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5653).

⁴¹ RS **741.013**

Art. 63^b⁴² Riconoscimento del risultato dell'analisi dell'alito

L'inosservanza del divieto di consumare bevande alcoliche è accertata se il valore più basso delle due misurazioni del tasso alcolemico dell'alito corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille, ma inferiore allo 0,80 per mille e il conducente interessato riconosce questo valore.

Art. 63^c⁴³ Esame del sangue

Va ordinato un esame del sangue se il valore più basso delle due misurazioni del tasso alcolemico dell'alito corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille, ma inferiore allo 0,80 per mille e il conducente interessato non riconosce l'esito delle misurazioni.

Sezione 2: Norme della circolazione**Art. 64** Deroghe al diritto civile

¹ Per la circolazione stradale militare si applicano le norme della circolazione civile, sempre che la presente ordinanza non preveda deroghe o disposizioni complementari.

² Le deroghe alle norme della circolazione civile possono essere ammesse soltanto quando le necessità militari lo esigono e sono stati presi le misure di sicurezza necessarie nonché provvedimenti nell'interesse della circolazione in generale. Dette deroghe sono tuttavia escluse su semiautostrade e autostrade.

Art. 65 Velocità massime

L'UCNE può limitare la velocità consentita per singoli tipi di veicoli e per singole combinazioni di veicoli. Esso iscrive le restrizioni nella licenza di circolazione.

Art. 66 Autostrade e semiautostrade

¹ Possono circolare su autostrade e semiautostrade soltanto con l'autorizzazione dell'UCNEs:

- a. le formazioni di oltre 20 autoveicoli nonché parti di formazioni che si susseguono nello spazio di un'ora e che comprendono complessivamente più di 20 autoveicoli;
- b. i veicoli speciali e i trasporti speciali;
- c. i veicoli blindati cingolati;
- d. i veicoli blindati ruotati che oltrepassano i limiti di peso o delle dimensioni ammessi dalle prescrizioni in vigore;

⁴² Introdotta dal n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5653).

⁴³ Introdotta dal n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5653).

- e. gli autoveicoli larghi più di 2,55 m, eccettuati i veicoli frigoriferi a parete spessa larghi al massimo 2,6 m.

² Le esercitazioni di combattimento, le sfilate e la posa di segnali e di linee sono vietate sulle autostrade e semiautostrade.

Art. 67 Formazioni di veicoli militari

¹ Fuori delle località, i veicoli militari devono tenere fra di loro una distanza minima di 50 m.

² Le soste di formazioni di veicoli sulle strade principali e secondarie sono consentite soltanto quando non esistono altre possibilità e se si provvede a un disciplinamento della circolazione e una segnaletica sufficienti.

³ Il pubblico deve essere informato tempestivamente per il tramite dei mezzi di comunicazione di massa in merito agli spostamenti di grosse formazioni di veicoli che possono perturbare la circolazione civile o il riposo degli abitanti. L'informazione è di competenza dell'UCNEs.

Sezione 3: Misure di sicurezza

Art. 68 Illuminazione

¹ Di giorno i veicoli militari circolano con i fari a luce anabbagliante o le luci di circolazione diurna.

² Di notte i veicoli militari possono circolare senza luci soltanto dove non è ammessa la circolazione civile e se sono state adottate le necessarie misure di sicurezza.

Art. 69 Corse con la maschera di protezione, con sportelli chiusi, con visori notturni o con occhiali ad intensificazione della luce residua

La guida di veicoli da parte di conducenti che portano la maschera di protezione, con sportelli chiusi, con visori notturni o con occhiali ad intensificazione della luce residua è ammessa unicamente su terreni d'esercitazione adibiti a tal fine e sbarrati. La truppa assicura, mediante un'apposita segnaletica e piantoni, che i veicoli civili e le persone di condizione civile non abbiano accesso al terreno. Per le truppe appiedate coinvolte nell'esercitazione sono stabilite pertinenti zone vietate se dette truppe non dispongono di occhiali ad intensificazione della luce residua.

Art. 70 Cinture di sicurezza

Le cinture di sicurezza, se disponibili, devono essere allacciate in tutti gli autoveicoli.

Art. 71 Segnalazione degli animali da sella, da tiro e da soma

Di notte o se le condizioni meteorologiche lo richiedono, gli animali da sella, da tiro e da soma impiegati dalla truppa devono portare gambali alti riflettenti.

Art. 72 Segnalazione dei pedoni

¹ Durante il tempo di lavoro, non appena si spostano a piedi su strade pubbliche e se le condizioni di visibilità lo richiedono (segnatamente in caso di nebbia), i militari portano le fasce riflettenti da applicare agli scarponi.

² Di notte e se le condizioni meteorologiche lo richiedono, le colonne di pedoni su strade pubbliche sono segnalate almeno all'inizio e alla fine con un'adeguata fonte luminosa anabagliante (pila tascabile, torcia elettrica ecc.).

Sezione 4: Lavori sulle strade**Art. 73** Misure di sicurezza generali

¹ In situazioni pericolose, quali lavori sul lato sinistro della strada, su strade a traffico veloce, di notte o in caso di scarsa visibilità dovuta alle condizioni meteorologiche ecc., deve essere accesa la luce gialla di pericolo; se necessario la circolazione deve essere disciplinata conformemente all'articolo 9.

² I militari che eseguono lavori sulla strada sono equipaggiati almeno di un giubbotto retroriflettente e due gambali alti riflettenti, gli organi addetti al disciplinamento della circolazione sono inoltre equipaggiati di guanti bianchi con maniche o di soprammaniche e, di notte, con torce elettriche.

Art. 74 Posa di linee telefoniche e di condotte dell'acqua

Se posa linee telefoniche o condotte dell'acqua accanto a strade o al di sopra di strade, la truppa provvede alle misure di sicurezza e alla segnaletica necessarie. Se il tratto utilizzato per la posa si trova accanto alla strada, la segnaletica è necessaria soltanto se le linee o le condotte restringono o ostacolano la carreggiata. In caso di impiego di passatubi si deve inoltre procedere al disciplinamento della circolazione.

Capitolo 7: Misure di polizia in relazione con la circolazione stradale**Art. 75** Truppa

¹ La truppa sorveglia essa stessa la circolazione stradale militare nel proprio settore. Essa provvede al disciplinamento della circolazione e alla disciplina stradale e vigila sull'osservanza delle prescrizioni in materia di circolazione.

² Per la durata del pertinente impiego, il disciplinamento della circolazione da parte della truppa comprende anche il traffico civile.

³ La truppa deve ottenere il consenso della polizia civile se intende disciplinare la circolazione per scopi d'istruzione oppure agli incroci muniti di segnali luminosi.

⁴ Le formazioni della circolazione militare sono segnatamente competenti per l'organizzazione della circolazione in occasione di spostamenti e trasporti nonché per la sorveglianza della circolazione.

⁵ Gli organi che disciplinano la circolazione portano l'equipaggiamento di sicurezza specifico.

Art. 76 Polizia militare

¹ La polizia militare provvede in generale alla sicurezza della circolazione stradale militare. Essa è segnatamente competente per:

- a. l'esecuzione di controlli in materia di polizia della circolazione;
- b. il controllo degli autoveicoli civili guidati da militari in servizio militare;
- c. l'accertamento dei fatti in occasione di incidenti della circolazione militari.

² Per l'adempimento dei suoi compiti, la polizia militare dispone dei poteri di cui all'articolo 54 LCStr.

³ La polizia militare interviene nei confronti di utenti civili della strada soltanto nel caso in cui essi rappresentino un pericolo per la circolazione. Essa fa capo senza indugio alla polizia civile competente.

Art. 77 Annunci

Gli organi di polizia annunciano le infrazioni alle prescrizioni in materia di circolazione stradale commesse da utenti militari della strada al comandante della persona colpevole.

Art. 78 Costatazione dell'inidoneità alla guida, prelievi di sangue e delle urine e altri test

¹ La polizia militare, gli organi della giustizia militare o il comandante di truppa possono ordinare un prelievo di sangue o di urina oppure ogni altro test che si riveli necessario.

² Soltanto il giudice istruttore militare è competente per ordinare un prelievo o un test quando deve essere eseguito contro la volontà della persona interessata.

³ I prelievi di sangue o di urina e gli altri test sono eseguiti esclusivamente da un medico di truppa o da un medico civile. Quest'ultimi provvedono affinché il prelievo sia inviato per l'analisi a un istituto riconosciuto dal DATEC.

Capitolo 8: Incidenti della circolazione

Sezione 1: Preservazione dei mezzi di prova, ricorso alla polizia e alla giustizia militare

Art. 79 Apparecchio per la registrazione dei dati e odocronografo⁴⁴

¹ In caso di incidente soggetto all'obbligo d'annuncio, il supporto di dati o il foglio dell'odocronografo devono, se il veicolo ne è provvisto, essere smontati sul luogo dell'incidente e messi al sicuro prima del recupero o dello spostamento del veicolo.⁴⁵

² Essi sono inviati senza indugio al Centro danni DDPS per la valutazione.

³ Prima della riutilizzazione del veicolo, ma al più tardi dopo 48 ore, la truppa è responsabile del montaggio di un nuovo supporto di dati.

Art. 80 Ricorso al giudice istruttore militare e alla polizia

¹ Il ricorso al giudice istruttore militare è imperativamente necessario in caso di incidente della circolazione o di danno con veicoli militari quando vi sono civili e/o militari gravemente feriti o morti e/o i danni per la Confederazione o di terzi ammontano a oltre 50 000 franchi.

² Il ricorso al giudice istruttore militare e alla polizia sono parimenti necessari quando i fatti sono poco chiari oppure sono contestati.

³ Il ricorso alla polizia militare e/o civile è necessario quando i danni per la Confederazione e/o di terzi ammontano a oltre 5000 franchi nonché quando vi sono dei feriti.

Sezione 2: Responsabilità

Art. 81 Responsabilità della Confederazione e partecipazione alle spese

¹ La Confederazione risponde conformemente all'articolo 58 LCStr e agli articoli 135 segg. LM per i danni causati con veicoli militari.

² La liquidazione dei danni avviene esclusivamente per il tramite del Centro danni DDPS. Sono fatte salve le regolamentazioni contrattuali convenute con le assicurazioni.

³ Ai conducenti di veicoli non è consentito firmare alcun riconoscimento di colpa.

⁴ I militari rispondono nei confronti della Confederazione per i danni che hanno causato intenzionalmente o per negligenza grave.

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).

Art. 82 Regresso

Per le decisioni di prima istanza concernenti il regresso in caso di incidenti della circolazione è competente il Centro danni DDPS.

Sezione 3: Annunci e riparazione**Art. 83** Obbligo d'annuncio

¹ Gli incidenti della circolazione e i casi di danno devono sempre essere annunciati al superiore militare, il quale verifica se occorre trasmettere ulteriormente l'annuncio conformemente alle direttive del Centro danni DDPS.

² Sono soggetti all'obbligo d'annuncio gli incidenti della circolazione e i casi di danno con o a veicoli militari e veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio, quando l'ammontare del danno è stimato a oltre 1000 franchi nel caso di veicoli ruotati o a oltre 2000 franchi nel caso di veicoli cingolati.

³ Non è soggetto all'obbligo d'annuncio un danno a veicoli militari e a veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio, se la riparazione non supera l'importo di 1000 franchi nel caso di veicoli ruotati o 2000 franchi nel caso di veicoli cingolati (danni di lieve entità).

⁴ Gli incidenti, compresi i danni di lieve entità, sono in ogni caso soggetti all'obbligo d'annuncio se:

- a. vi sono stati feriti o morti;
- b. sono stati danneggiati dei terzi;
- c. vi è stata manifestamente negligenza grave o intenzionalità;
- d. un danno è stato causato da terzi.

Art. 84 Notifica d'incidente e avviso di danno

¹ Gli incidenti della circolazione e i casi di danno soggetti all'obbligo d'annuncio devono essere annunciati entro cinque giorni mediante il modulo «Notifica d'incidente / Avviso di danno» (mod 13.101 d/f/i) agli organi seguenti:

- a. l'originale direttamente al Centro danni DDPS;
- b. una copia al giudice istruttore militare competente nel caso sia ordinata l'assunzione preliminare delle prove o l'istruzione preparatoria;
- c. una copia all'Ufficio federale dell'assicurazione militare, se vi sono stati militari feriti o morti.

² La notifica d'incidente deve essere parimenti compilata completamente e trasmessa quando vi è stato un accertamento dei fatti da parte della polizia e/o si è fatto ricorso al giudice istruttore.

Art. 85 Incidenti gravi e informazione dei parenti

¹ In caso di incidenti gravi con veicoli militari, un primo annuncio deve essere fatto subito per telefono al servizio di picchetto del DDPS, confermandolo senza indugio mediante l'apposito modulo.

² Il comandante competente è responsabile per un'informazione immediata dei parenti di militari feriti o deceduti.

Art. 86 Incidenti della circolazione con veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio

In caso di incidenti della circolazione con veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio, occorre spedire il pertinente modulo entro cinque giorni al Centro danni DDPS. Inoltre, occorre informare in merito all'incidente o al danno la propria assicurazione di responsabilità civile per l'autoveicolo e l'eventuale assicurazione casco parziale o totale.

Art. 87 Riparazione

¹ I veicoli della Confederazione danneggiati possono essere riparati al più presto al termine di un periodo d'attesa di 14 giorni. Sono riservate le istruzioni di altro tenore degli organi incaricati dell'inchiesta o dell'UCNEs.

² I danni di lieve entità non soggetti all'obbligo d'annuncio, come pure i veicoli privati danneggiati ai sensi dell'articolo 85 possono essere senz'altro riparati dopo la scadenza del periodo d'attesa.

³ In caso di dubbi va consultato il Centro danni DDPS.

Capitolo 9: Disposizioni finali**Art. 88⁴⁶** Esecuzione e applicazione della presente ordinanza

¹ La BLEs emana le istruzioni necessarie per l'esecuzione della presente ordinanza. Se hanno ripercussioni sulla circolazione civile, essa richiede il consenso dell'USTRA.

² L'UCNEs è l'autorità di vigilanza per i maestri conducenti impiegati esclusivamente nell'esercito.

Art. 89 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 17 agosto 1994⁴⁷ sulla circolazione stradale militare (OCSM) è abrogata.

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).

⁴⁷ [RU 1994 2211, 1996 158, 1997 2779 II 29, 1998 1796 art. 1 n. 1]

Art. 90 Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

...⁴⁸

Art. 91 Disposizioni transitorie

¹ La licenza di condurre militare di colore rosso mantiene la sua validità.

² a⁴ ...⁴⁹

⁵ I rimorchi militari messi in circolazione prima del 1° gennaio 1995 non vengono equipaggiati con un cuneo.

⁶ I veicoli militari ammessi alla circolazione per la prima volta prima del 1° luglio 1983 non devono essere riequipaggiati. Le omologazioni decise giusta il diritto anteriore mantengono la loro validità.

⁷ Per i rimorchi militari già in circolazione non va portata con sé la licenza di circolazione, sempre che i veicoli trattori ammessi e la velocità massima consentita siano indicati su un pannello applicato al rimorchio. La licenza è depositata presso il fornitore del rimorchio.

Art. 91a⁵⁰ Disposizioni transitorie relative alla modifica del 12 novembre 2008

¹ Tutti i veicoli blindati ruotati dell'esercito messi in circolazione per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2004 sono equipaggiati con un apparecchio per la registrazione dei dati o un odocronografo entro il 31 dicembre 2010.

² I veicoli militari messi in circolazione prima del 1° gennaio 2000 non necessitano di alcun certificato d'ammissione conformemente all'ADR⁵¹ per il trasporto in colli di merci pericolose.

³ Salvo specificazione contraria nella licenza di circolazione, i veicoli militari telonati con accensione per compressione e un peso totale superiore a 3,5 tonnellate, i rimorchi per sovrastrutture intercambiabili da 9,6 tonnellate a due assi Lanz+Marti con sovrastruttura C625 telonata e i rimorchi per il trasporto di cose del tipo 85 e 87 telonati possono essere utilizzati come unità di trasporto EX/II conformemente all'ADR fino al 31 dicembre 2015.

⁴ Le automobili PUCH/MBG a otto posti e i veicoli militari della classe N2, messi in circolazione prima del 1° marzo 2006 e provvisti di panche disposte trasversalmente rispetto alla direzione di marcia, non devono essere dotati di cinture addominali.

Art. 92 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2004.

⁴⁸ Le modifiche possono essere consultate alla RU **2004** 945.

⁴⁹ Abrogati dal n. I dell'O del 12 nov. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5653).

⁵⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5653).

⁵¹ RS **0.741.621**

*Allegato J*⁵²
(art. 41 cpv. 2 e 58)

Prescrizioni per il trasporto di merci pericolose

Parte I

Disposizioni generali

1100 Campo d'applicazione e applicabilità

1101 La classificazione e il trasporto di merci pericolose si fondano in linea di principio sull'ordinanza del 29 novembre 2002⁵³ concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR).

1102 Gli allegati 1 e 2 della presente ordinanza sono applicabili:

- a. alla truppa in servizio militare con diritto al soldo, se essa interviene ai sensi del capitolo 1.4 ADR⁵⁴ in qualità di mittente, trasportatore, destinatario, caricatore, imballatore o scaricatore di merci pericolose;
- b. al personale militare (militari di professione e militari a contratto temporaneo), se esso adempie compiti della truppa ai sensi dell'articolo 2;
- c. al personale civile della Difesa, per trasporti all'interno del settore dipartimentale Difesa.

1103 Gli allegati 1 e 2 non si applicano:

- a. su territorio estero;
- b. ai trasporti eseguiti da fornitori civili di prestazioni;
- c. nel quadro di attività fuori del servizio;
- d. se sono trasportate merci pericolose non menzionate nell'allegato 2;

⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6035).

⁵³ RS 741.621

⁵⁴ RS 0.741.621

- e. ai trasporti di rifiuti, segnatamente di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo, a destinazione di imprese civili di smaltimento ai sensi dell'ordinanza del 22 giugno 2005⁵⁵ sul traffico di rifiuti.

1104

Di regola, i trasporti di merci pericolose che non rientrano nel campo d'applicazione degli allegati 1 e 2 sottostanno alle prescrizioni civili in materia di trasporto. Tali prescrizioni possono essere eventualmente completate con disposizioni nazionali o internazionali, per esempio con memorandum d'intesa (MOU), regole di impiego e di comportamento (ROE/ROB), accordi multilaterali o decisioni e autorizzazioni eccezionali di durata limitata rilasciate dalle autorità nazionali competenti.

1105

I veicoli militari con cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, contenitori-cisterna, casse mobili cisterna, cisterne mobili nonché veicoli batteria e contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM) nonché i loro conducenti sono soggetti alla SDR/ADR.

1106

L'UCNEs può, con il consenso dell'USTR, autorizzare deroghe, segnatamente alle prescrizioni concernenti le modalità di trasporto della merce, i veicoli da utilizzare e la marcatura dei colli, dei contenitori, dei veicoli e dei gruppi elettrogeni.

1200**Esenzioni relative alla natura dell'operazione di trasporto**

1201

Le disposizioni degli allegati 1 e 2 non si applicano:

- a. ai trasporti di macchinari o dispositivi non ulteriormente precisati nell'allegato A dell'ADR che possono contenere merci pericolose nel loro interno o nei loro circuiti di funzionamento, a condizione che siano adottate misure per impedire fughe del contenuto in condizioni di trasporto normali;
- b. ai trasporti di emergenza destinati a salvare vite umane o a proteggere l'ambiente, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie a effettuare questi trasporti in tutta sicurezza;
- c. ai trasporti di merci della classe 1 che sono considerate parte integrante del sistema d'arma e che servono all'impiego delle armi di bordo;
- d. ai trasporti di merci della classe 1 di cui sono equipaggiati l'equipaggio del veicolo e i passeggeri.

1300 Esenzioni relative al trasporto di gas

1301 Le disposizioni degli allegati 1 e 2 non si applicano al trasporto di:

- a. gas dei gruppi A e O se, a una temperatura di 20 °C, la pressione del gas nel recipiente o nel serbatoio è di 200 kPa (2 bar) al massimo e il gas non è un gas liquefatto o un gas liquefatto refrigerato; ciò vale per qualsiasi tipo di recipiente o serbatoio, ad esempio anche per parti di macchinari e di apparecchi;
- b. gas negli equipaggiamenti del veicolo o della sua sovrastruttura.

1400 Esenzioni relative al trasporto di carburanti liquidi

1401 Le disposizioni degli allegati 1 e 2 non si applicano ai trasporti di:

- a. carburante che serve alla propulsione del veicolo o al funzionamento dei suoi equipaggiamenti, segnatamente in recipienti di carburante di riserva portatili (taniche) fissati sull'unità di trasporto agli appositi equipaggiamenti;
- b. carburante in serbatoi di veicoli, macchine da cantiere o altri mezzi di trasporto (quali le imbarcazioni) trasportati come carico, se tale carburante è destinato alla loro propulsione o al funzionamento di uno dei loro equipaggiamenti, nonché del relativo carburante di riserva in recipienti portatili (quali le taniche) fissati agli appositi equipaggiamenti.

1500 Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto

1501 Salvo indicazione contraria, nell'allegato 2 sono utilizzate le seguenti unità di misura:

- a. per gli oggetti, la massa lorda in kg (per gli oggetti della classe 1, la massa netta in kg della materia esplosiva);
- b. per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti sotto pressione, la massa netta in kg;
- c. per le materie liquide e i gas compressi, la capacità nominale (volume nominale) del recipiente in litri.

1502 Quando nella medesima unità di trasporto sono trasportate merci pericolose, la somma delle quantità di materie e di oggetti, moltiplicata per il rispettivo fattore della merce pericolosa menzionato nella colonna 8 dell'allegato 2, non deve superare 1000 (limite libero).

1503 Le merci pericolose esenti giusta i numeri 1200–1401 non sono considerate nel calcolo di cui al numero 1502.

1504

Quando non sono superati i valori calcolati conformemente al numero 1502, le merci pericolose possono essere trasportate in colli nella medesima unità di trasporto, senza che si debbano applicare le seguenti disposizioni del presente allegato:

- a. numero 1601;
- b. parte 8, ad eccezione dei numeri 8101, 8106, 8110–8112, 8205, 8301–8303 e 8305–8403;
- c. parte 9;
- d. tabella 10B.

1600 Restrizioni al trasporto emanate dalle autorità competenti

1601

Nelle gallerie contrassegnate con il segnale «Galleria» (art. 45 cpv. 3 e all. 2 n. 4.07 dell'O del 5 set. 1979⁵⁶ sulla segnaletica stradale, OSSStr), i veicoli che trasportano merci pericolose oltre il limite libero possono circolare soltanto sulla corsia di destra.

1602

Ai veicoli che trasportano merci pericolose è vietato, o autorizzato con restrizioni, circolare sui tratti stradali indicati con gli appositi segnali (all. 2 n. 2.10.1, 2.11 e art. 19 cpv. 1 OSSStr). Tali tratti e le relative restrizioni figurano nelle tabelle 10A e 10B nonché nell'allegato 2 della presente ordinanza.

1603

In casi eccezionali giustificati e d'intesa con le autorità civili competenti, l'UCNEs può rilasciare un'autorizzazione unica per il passaggio nelle gallerie indicate nella tabella 10B con merci pericolose che eccedono i limiti prescritti. Al riguardo possono essere ordinate misure d'esercizio specifiche (tra l'altro, passaggio in determinate ore del giorno, passaggio in convogli scortati da veicoli di accompagnamento o impiego di particolari dispositivi di avvertimento).

1700**Trasporti di materiale radioattivo**

1701

Il materiale dell'esercito con materiale radioattivo che conformemente alla SDR/ADR può essere trasportato come collo esente e gli oggetti ammessi dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in virtù dell'articolo 128 dell'ordinanza del 22 giugno 1994⁵⁷ sulla radioprotezione non sottostanno alle prescrizioni in materia di trasporti della SDR/ADR concernenti la classe 7.

⁵⁶ RS 741.21

⁵⁷ RS 814.501

1702 In tutti gli altri casi, segnatamente se il materiale è menzionato con la specificazione dei nuclidi in una licenza per l'impiego di radiazioni ionizzanti dell'UFSP, devono imperativamente essere osservate le disposizioni della SDR/ADR concernenti la classe 7. I trasporti di tale natura devono essere annunciati all'UCNEs con almeno dieci giorni di anticipo.

1800 Regolamentazione delle autorizzazioni per trasporti secondo i numeri 1603–1702 e controlli

1801 Il conducente del veicolo deve portare con sé l'autorizzazione rilasciata dall'UCNEs dal luogo di carico fino al luogo di destinazione.

Autorità che rilascia il visto o l'autorizzazione

Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito
CH-3003 Berna

Durante le ore d'ufficio	Tel.	+41 (0)31 324 29 06	oppure	+41 (0)31 324 10 43
Al di fuori delle ore d'ufficio	Fax	+41 (0)31 323 37 88	oppure cellulare	+41 (0)79 211 69 46 +41 (0)79 211 11 31

**Parte 2
Classificazione**

2100 La classificazione delle merci pericolose (attribuzione del No ONU, dei codici di classificazione e degli eventuali gruppi di imballaggio) si fonda sull'ADR.

**Parte 3
Lista delle merci pericolose e delle disposizioni speciali**

3100 Le merci pericolose sono menzionate nell'allegato 2 unitamente alle pertinenti disposizioni speciali.

Parte 4

Disposizioni relative all'utilizzazione degli imballaggi e delle cisterne

4100

Le merci pericolose possono essere trasportate unicamente in imballaggi omologati originali o d'ordinanza quali taniche, fusti, casse, bottiglie o recipienti a pressione con cui sono state fornite o che sono stati messi a disposizione per tale scopo. I sacchi della spazzatura o i sacchi per i bossoli non sono considerati imballaggi omologati e segnatamente non possono essere impiegati per la restituzione di munizioni inutilizzate.

4200

In deroga alle disposizioni della SDR e dell'ADR, i serbatoi di carburante vuoti, non ripuliti, per i velivoli delle Forze aeree, che hanno contenuto cherosene (No ONU 1223) o carburante per aviogetti (No ONU 1863, gruppo d'imballaggio III), possono essere trasportati alle seguenti condizioni:

- a. la capacità di ogni serbatoio non è superiore ai 1500 litri;
- b. i serbatoi sono fusti cilindrici in lega di alluminio con uno spessore della parete di 2-3 mm, muniti di aperture di riempimento con dispositivi di chiusura e di raccordi di svuotamento nella parte superiore. Essi non sono soggetti alle prescrizioni relative a uso, costruzione, equipaggiamenti, approvazione del prototipo, prove e controlli e marcatura conformemente ai capitoli 4.3 e 6.8 SDR/ADR;
- c. durante il trasporto, tali raccordi di svuotamento sono chiusi ermeticamente con tappi di gomma oppure mediante appositi dispositivi di chiusura;
- d. i serbatoi sono fissati in telai o involucri da trasporto impilabili in modo da non poter fare gioco o spostarsi nelle normali condizioni di trasporto;
- e. i serbatoi sono trasportati con le aperture chiuse ermeticamente oppure, se possibile, su veicoli chiusi o su veicoli telonati con sufficiente aerazione;
- f. le pareti esterne dei serbatoi o dei relativi telai o involucri da trasporto sono contrassegnate sulle due fiancate nonché davanti e dietro conformemente al capoverso 5.3.1.7.3 e alla sezione 5.3.6 SDR/ADR;

g. se le marcature affisse conformemente alla lettera f non sono visibili all'esterno del veicolo, devono essere affissi le medesime etichette (placard) e i medesimi marchi anche sulle due fiancate del veicolo e dietro il veicolo. Davanti e dietro l'unità di trasporto deve in ogni caso trovarsi un pannello arancio senza numero d'identificazione conformemente al capoverso 5.3.2.1.1 SDR/ADR;

h. nel documento di trasporto sono riportate le seguenti informazioni:

«Serbatoio di carburante per velivoli, vuoto, ultimo contenuto trasportato: No ONU 1223 cherosene, 3, III, (D/E) PERICOLOSO PER L'AMBIENTE» o

«Serbatoio di carburante per velivoli, vuoto, ultimo contenuto trasportato: No ONU 1863 carburante per aviogetti, 3, III, (D/E) PERICOLOSO PER L'AMBIENTE».

Tutte le altre disposizioni della SDR e dell'ADR rimangono applicabili.

4300

In deroga alle disposizioni della SDR e dell'ADR, i caricatori di munizioni F18 delle Forze aeree carichi possono essere trasportati come segue:

a. il tamburo di munizioni può essere munito soltanto di CARTUCCE CON PROIETTILE INERTE PER ARMI No ONU 0328 (CAN AV 20MM 92 CART ESER 97), 1.2C o di CARTUCCE CON PROIETTILE INERTE PER ARMI No ONU 0339 (CAN AV 20MM 92 CART POLI), 1.4C;

b. nei nastri d'alimentazione non è consentita la presenza di alcuna munizione;

c. i caricatori di munizioni F18 carichi devono essere marcati con il numero ONU, la denominazione e un'etichetta di pericolo conformemente al capitolo 5.2 SDR/ADR;

d. i caricatori di munizioni F18 carichi devono essere coperti con il tendone di protezione appositamente realizzato a tal fine. Il tendone deve recare sulle due fiancate le iscrizioni «SOVRIMBALLAGGIO» nonché le corrispondenti etichette di pericolo 1.2C e i marchi «UN0328 PATRONEN FÜR WAFFEN, MIT INERTEM GESCHOSS/CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES» o le etichette di pericolo 1.4C e i marchi «UN0339 PATRONEN FÜR WAFFEN, MIT INERTEM GESCHOSS/CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES»;

e. le bombole per gas compressi (capacità nominale di 33 litri ciascuna) con No ONU 1066 AZOTO COMPRESSO devono essere vuote. Le valvole devono essere aperte, le parti superiori della bombola devono essere munite di un cappuccio recante l'iscrizione «Flasche leer, Ventil offen/Bouteille vide, valve ouverte». Le bombole per gas compressi parzialmente

o totalmente cariche devono essere rimosse, munite di un cappello di protezione della valvola e trasportate, assicurate, in un altro veicolo;

- f. i caricatori di munizioni F18 carichi devono essere trasportati in veicoli telonati o chiusi marcati sulle due fiancate nonché dietro il veicolo con etichette (placard) conformemente ai capitoli 5.3 SDR/ADR. Davanti e dietro l'unità di trasporto deve trovarsi un pannello arancio senza numero d'identificazione conformemente al capoverso 5.3.2.1.1 SDR/ADR;
- g. conformemente al capoverso 5.4.1.1.1 e) SDR/ADR, nel documento di trasporto è riportata la seguente informazione: «Caricatori di munizioni F18».

Tutte le altre disposizioni della SDR e dell'ADR rimangono applicabili.

Parte 5

Procedure di spedizione

5100 Chi spedisce merci pericolose è tenuto ad assicurarsi che il trasporto sia eseguito conformemente alle condizioni imposte dalla presente ordinanza, segnatamente per quanto riguarda l'imballaggio, il divieto di carico in comune, la presenza delle istruzioni scritte da portare con sé ed eventualmente del documento di trasporto.

5200 Marcatura ed etichettatura

5201 Le munizioni nell'imballaggio originale possono essere trasportate senza recare una marcatura e un'etichettatura ai sensi delle sezioni 5.2.1 e 5.2.2 SDR/ADR.

5202 In deroga alla SDR e all'ADR, nell'esercito le merci della classe 1 possono essere contrassegnate con le etichette di pericolo seguenti:

- 1.1B per il gruppo di compatibilità B delle divisioni 1.1, 1.2 e 1.4;
- 1.1E per i gruppi di compatibilità C, D, E, G della divisione 1.1;
- 1.2E per i gruppi di compatibilità C, D, E, G delle divisioni 1.2 e 1.4, i gruppi di compatibilità C e G della divisione 1.3 e il gruppo di compatibilità S della divisione 1.4;

1.2H per il gruppo di compatibilità H delle divisioni 1.2 e 1.3.

5203 Le merci pericolose della classe 1 possono recare anche nell'esercizio le etichette di pericolo conformemente al capitolo 5.2 SDR/ADR.

5204 In occasione della restituzione di imballaggi o sovrimballaggi, vuoti e ripuliti, che hanno contenuto merci della classe 1, le identificazioni delle merci pericolose (numero ONU e denominazione) e le relative etichettature (etichetta di pericolo) devono essere rimosse, coperte o cancellate. Sono considerate coperte anche nei casi in cui gli imballaggi vuoti sono impilati e legati su palette in modo che le identificazioni delle merci pericolose e le relative etichettature siano rivolte verso l'interno e non siano visibili all'esterno.

Parte 6

Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi e di cisterne

6100 Le prescrizioni relative alla costruzione e alle prove della SDR e dell'ADR per imballaggi, grandi recipienti (IBC), grandi imballaggi e cisterne si applicano per analogia. L'Aggruppamento armassuisse è autorizzato a verificare gli imballaggi. Esso può, con il consenso dell'Ispettorato federale delle merci pericolose, autorizzare deroghe alla SDR e all'ADR.

Parte 7

Disposizioni concernenti le condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione

7100 Le differenti parti di un carico di merci pericolose devono essere disposte e assicurate con mezzi idonei in maniera tale da evitare qualsiasi spostamento durante il viaggio.

7200 Divieto di carico in comune

7201 I colli muniti di differenti etichette di pericolo non possono essere caricati insieme sul medesimo veicolo o nel medesimo contenitore, sempre che il carico in comune non sia ammesso dalla tabella qui di seguito sulla base delle etichette di pericolo di cui sono muniti.

Classe	1					2-9	Alimenti, generi volutuari e foraggi	Materiale	Persone
	Gruppo di compatibilità	B	C/D/E/G	H	S				
1	B	●	1		1	●	●	3	
	C/D/E/G	1	●		●	2	●	3	
	H			●		●	●	3	
	S	1	●		●	●	●	3	
2-9					●	2			
		Carico in comune vietato						Carico in comune ammesso	

1 Carico in comune ammesso, se è rispettata una distanza di sicurezza di almeno 1 m

2 Carico in comune ammesso. Eccezione: le merci della classe 3 (materie liquide infiammabili), della classe 6.1 (materie tossiche), della classe 6.2 (materie infettanti) e della classe 9 non possono essere trasportate insieme ad alimenti, generi volutuari e foraggi, anche se il pericolo è segnalato come rischio sussidiario.

3 Carico in comune ammesso. Eccezione: la munizione palettizzata non può essere trasportata insieme a persone sulla medesima superficie di carico.

7202

Il divieto di carico in comune non si applica tra il veicolo trattore e il suo rimorchio.

7300

Limitazioni relative a materie e oggetti esplosivi

7301 La massa netta totale in kg di materia esplosiva (o, nel caso di oggetti esplosivi, la massa netta totale di materia esplosiva contenuta nell'insieme degli oggetti) che può essere trasportata in un'unità di trasporto è limitata conformemente alle indicazioni della tabella seguente:

Divisione	1.4		Imballaggi, vuoti non ripetuti
	1.1-1.3	eccetto 1.4S	
Gruppo di compatibilità	eccetto 1.1A		1.4S
Unità di trasporto convenzionale	1 000 kg MEN	1 000 kg MEN	illimitata
Unità di trasporto EX/II	5 000 kg MEN	15 000 kg MEN	illimitata
Unità di trasporto EX/III	16 000 kg MEN	16 000 kg MEN	illimitata

Per la descrizione dei veicoli EX/II vedere la parte 9

7302

Se materie e oggetti delle differenti divisioni della classe I sono caricati nella medesima unità di trasporto e sono rispettati i divieti di carico in comune dei numeri 7200-7202, l'intero carico deve essere trattato come se appartenesse alla divisione più pericolosa (secondo l'ordine di successione seguente: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4). Tuttavia la massa netta delle materie esplosive del gruppo di compatibilità S non è considerata nella limitazione delle quantità di merci trasportate.

Parte 8

Prescrizioni relative agli equipaggi, all'equipaggiamento, all'esercizio dei veicoli e alla documentazione

8100 Prescrizioni generali relative alle unità di trasporto e al materiale di bordo

8101 Per il trasporto di merci pericolose in colli, il documento di trasporto conformemente alla sezione 5.4.1 SDR/ADR non è necessario se il mittente è la truppa in servizio militare con diritto al soldo.

8102 Per il trasporto di merci pericolose in veicoli militari con cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, contenitori-cisterna, casse mobili cisterna, in cisterne mobili nonché in veicoli batteria e contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM) è sempre necessario il documento di trasporto conformemente alla sezione 5.4.1 SDR/ADR.

8103 In caso di trasporti di merci pericolose oltre i limiti liberi devono sempre essere portate con sé, in un punto facilmente accessibile della cabina dell'equipaggio del veicolo, le istruzioni scritte conformemente all'ADR.

8104 Le istruzioni scritte devono essere fornite dal trasportatore ai membri dell'equipaggio del veicolo, nelle rispettive lingue, prima

della partenza.

- 8105 Il trasportatore deve vigilare affinché ogni membro dell'equipaggio del veicolo sia in grado di comprendere e di applicare correttamente dette istruzioni.
- 8106 Prima della partenza i membri dell'equipaggio del veicolo devono informarsi di propria iniziativa in merito alle merci pericolose caricate e consultare le istruzioni scritte riguardo alle misure da adottare in caso di incidente o di emergenza.
- 8107 La truppa in servizio militare con diritto al soldo che trasporta merci pericolose in colli oltre il limite libero non è tenuta a recare con sé l'equipaggiamento di protezione individuale menzionato nelle istruzioni scritte.
- 8108 È necessario munire della marcatura di colore arancio e di etichette (placard) unicamente le unità di trasporto con cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, contenitori-cisterna, casse mobili cisterna, cisterne mobili, veicoli batteria e contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM) nonché con merci alla rinfusa.
- 8109 Sempre che l'intera unità di trasporto ne sia dotata, in caso di trasporti di colli che eccedono il limite libero devono per principio essere esposti i pannelli di segnalazione di colore arancio. Le deroghe e le eccezioni sono disciplinate al numero 8110.
- 8110 In situazione straordinaria e in caso di trasporti di munizioni che soggiacciono a prescrizioni di sicurezza più restrittive (cfr. numero 8403 e l'elenco delle merci pericolose contrassegnate con una stella nella colonna 3 dell'allegato 2), è vietato apportare qualsiasi identificazione delle merci pericolose alle unità di trasporto.
- In situazione particolare la decisione spetta all'organo competente per l'impiego o al comandante, che stabilisce le pertinenti misure a livello temporale, spaziale e materiale nelle regole di impiego e di comportamento.
- In situazione normale, il settore «Protezione delle informazioni e delle opere» può, in virtù della situazione di minaccia o di pericolo, vietare a tempo determinato di apporre qualsiasi identificazione delle merci pericolose alle unità di trasporto (capitolo 1.10 SDR/ADR; impedimento di furti e usi impropri).
- 8111 I veicoli che trasportano taniche (depositi mobili di carburante) con oltre 500 litri di merci della classe 3 oppure oltre 25 taniche di carburante vuote non ripulite o parzialmente piene, devono essere muniti almeno di un estintore da 12 kg di polvere ABC, di un sacco di materiale assorbente, di una pala di materiale antiscintilla e di due segnali d'avvertimento autoportanti (per es. coni o triangoli riflettenti oppure luci lampeggianti di colore arancio indipendenti dall'equipaggiamento elettrico del veicolo).
- 8112 Quando una truppa in servizio militare con diritto al soldo trasporta merci pericolose in colli, l'equipaggiamento standard delle

unità di trasporto militari non deve essere completato con gli oggetti d'equipaggiamento (mezzi di estinzione incendio e altro equipaggiamento) di cui alle sezioni 8.1.4 e 8.1.5 SDR/ADR.

8200 Prescrizioni relative alla formazione dei conducenti

8201 Chi trasporta merci pericolose oltre il limite libero deve avere assolto la pertinente formazione.

8202 Necessitano del certificato di formazione per conducenti di autoveicoli per il trasporto di merci pericolose di cui alla sottosezione 8.2.2.8 SDR/ADR (certificato ADR) i conducenti:

- a. di veicoli con i quali sono trasportate merci pericolose in cisterne fisse o in cisterne smontabili di capacità superiore a 1 m³;
- b. di veicoli batteria aventi una capacità totale superiore a 1 m³;
- c. di veicoli che trasportano merci pericolose in contenitori-cisterna, cisterne mobili o CGEM di capacità individuale superiore a 3 m³ su un'unità di trasporto;
- d. di veicoli con sistemi di rifornimento di dimensioni ridotte;
- e. di veicoli con i quali sono trasportati pacchi di bombole in casse mobili contenenti merci pericolose della classe 2 oltre il limite libero;
- f. titolari di un'autorizzazione a condurre della categoria 930/930E in servizio militare con diritto al soldo che hanno superato l'esame di conducente dopo il 1° gennaio 2004, se eseguono trasporti di merci pericolose in colli oltre il limite libero in veicoli il cui peso totale eccede 7,5 t;
- g. impiegati (personale professionista) presso unità amministrative del settore dipartimentale Difesa che eseguono trasporti di merci pericolose in colli oltre il limite libero, indipendentemente dalla data in cui hanno superato l'esame di conducente.

8203 I seguenti conducenti dell'Aggruppamento Difesa devono aver frequentato un corso di specializzazione per il trasporto di merci pericolose in cisterne:

- a. conducenti di veicoli con i quali sono trasportate merci pericolose in cisterne fisse o in cisterne smontabili di capacità superiore a 1 m³;
- b. conducenti di veicoli batteria aventi una capacità totale superiore a 1 m³;
- c. conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose in contenitori-cisterna, cisterne mobili o CGEM di capacità indivi-

duale superiore a 3 m³ su un'unità di trasporto;

- d. conducenti di veicoli con sistemi di rifornimento di dimensioni ridotte.

8204 I conducenti titolari di un'autorizzazione a condurre della categoria III/IIIE (930/930E) che hanno superato l'esame di conducente prima del 1° gennaio 2004, gli artigiani di truppa titolari di un'autorizzazione a condurre della categoria 930/930E nonché i conducenti di veicoli il cui peso totale non eccede 7,5 t non necessitano in servizio militare con diritto al soldo di alcun certificato ADR quando trasportano merci pericolose in colli oltre il limite libero. Essi ricevono tuttavia una formazione ai sensi delle prescrizioni dei capitoli 1.3 e 8.2 SDR/ADR.

8205 Le Formazioni d'addestramento (FOA) interessate organizzano tutti i corsi iniziali e di aggiornamento del corso di base e dei corsi di specializzazione nonché i relativi esami conformemente alle direttive dell'UCNEs.

8206 L'UCNEs rilascia i certificati ADR per i militari e gli impiegati della Confederazione.

8207 I certificati ADR civili rilasciati in Svizzera mantengono la loro integrale validità nell'esercito.

8208 La durata di validità del certificato ADR è limitata a cinque anni; essa può essere prorogata 12 mesi prima della scadenza per altri cinque anni con un aggiornamento della formazione e il successivo esame di controllo. La nuova durata di validità decorre alla data di scadenza del precedente certificato.

8209 Se l'aggiornamento della formazione non può essere assolto prima della scadenza, il titolare del certificato ADR scaduto deve frequentare un corso di base completo ed eventuali corsi di specializzazione e superare gli esami di controllo.

8300 Prescrizioni varie da osservare da parte dell'equipaggio del veicolo

8301 Durante il trasporto, all'equipaggio del veicolo e ai passeggeri è vietato aprire un collo contenente merci pericolose. Questa prescrizione non è applicabile ai conducenti:

- a. di veicoli che trasportano taniche (depositi mobili di carburante) ai sensi del numero 8111;
- b. di veicoli titolari di un'autorizzazione secondo il numero 8203 e che hanno beneficiato di un'istruzione tecnica al veicolo con sistema di rifornimento di dimensioni ridotte. Essi sono autorizzati, per il rifornimento, ad aprire i moduli cisterna (IBC).

8302 Durante il trasporto e le operazioni di carico e scarico è vietato fumare nei veicoli e nelle vicinanze di merci pericolose.

- 8303 Se, in seguito a un incidente, vi sono rischi per le persone o l'ambiente, deve essere sbarrata la zona pericolosa e devono essere avvertiti i servizi di salvataggio civili.
- 8304 Il conducente del veicolo deve inoltre adottare le misure prescritte dalle istruzioni scritte, sempre che in tale occasione non esponga sé stesso o terzi a inutili pericoli.
- 8305 I passeggeri sono tenuti a prestare aiuto.
- 8400 Prescrizioni relative alla sorveglianza dei veicoli**
- 8401 Le soste e il parcheggio volontari di un veicolo con merci pericolose su strade pubbliche sono vietati qualora non lo richieda il trasporto stesso (carico, scarico, controllo dei veicoli o del carico, pause prescritte dalla legge, cattive condizioni meteorologiche). Se è necessario sostare e parcheggiare, dev'essere assicurata la sorveglianza o la guardia del veicolo e del suo carico. Nel caso delle merci della classe 1 deve sempre essere assicurata la guardia da parte di almeno due persone.
- 8402 In caso di minacce o pericoli acuti, il settore «Protezione delle informazioni e delle opere» può emanare prescrizioni di sicurezza supplementari nel senso del capitolo 1.10 SDR/ADR. Altrimenti devono essere applicate le misure di sicurezza prescritte nei piani di sicurezza del settore dipartimentale Difesa.
- 8403 Per le munizioni soggette a prescrizioni di sicurezza più restrittive (contrassegnate con una stella nella colonna 3 dell'allegato 2) a causa del pericolo di abuso o furto, si applicano le disposizioni/prescrizioni di sicurezza potenziate stabilite nelle pertinenti istruzioni del capo dell'esercito. Deve inoltre essere considerato il numero 8110.
- 8500** (aperto)
- 8600 Restrizioni al passaggio dei veicoli trasportanti merci pericolose nelle gallerie stradali**
- 8601 Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili nei casi in cui il passaggio di veicoli nelle gallerie stradali è oggetto di restrizioni conformemente al numero 1602 e alla tabella 10B.
- 8602 Le restrizioni al trasporto di specifiche merci pericolose nelle gallerie sono basate sul codice di restrizione in galleria indicato per le rispettive merci nella colonna 10 dell'allegato 2. Quando è indicato «->» invece di uno dei codici di restrizione in galleria, le merci pericolose non sono soggette ad alcuna restrizione in galleria.
- 8603 Se un'unità di trasporto contiene merci pericolose alle quali sono stati assegnati differenti codici di restrizione in galleria,

all'insieme del carico deve essere assegnato il codice di restrizione in galleria più restrittivo.

8604 Le merci pericolose trasportate conformemente ai numeri 1201–1504 non sono oggetto di restrizioni al passaggio nelle gallerie e non devono essere considerate nella determinazione del codice di restrizione in galleria da assegnare all'insieme del carico di un'unità di trasporto.

8605 Una volta determinato il codice di restrizione in galleria da assegnare all'insieme del carico di un'unità di trasporto, le restrizioni applicabili al passaggio di tale unità di trasporto nelle gallerie sono le seguenti:

Codice di restrizione in galleria applicabile all'insieme del carico	Restrizione
B	Passaggio vietato nelle gallerie di categoria B, C, D ed E.
B1000C	Trasporto per il quale la massa netta totale di materie esplosive per unità di trasporto: – supera 1000 kg: passaggio vietato nelle gallerie di categoria B, C, D ed E; – non supera 1000 kg: passaggio vietato nelle gallerie di categoria C, D ed E.
B/D	Trasporto in cisterna: passaggio vietato nelle gallerie di categoria B, C, D ed E. Altro trasporto: passaggio vietato nelle gallerie di categoria D ed E.
B/E	Trasporto in cisterna: passaggio vietato nelle gallerie di categoria B, C, D ed E. Altro trasporto: passaggio vietato nelle gallerie di categoria E.
C	Passaggio vietato nelle gallerie di categoria C, D ed E.
C5000D	Trasporto per il quale la massa netta totale di materie esplosive per unità di trasporto: – supera 5000 kg: passaggio vietato nelle gallerie di categoria C, D ed E; – non supera 5000 kg: passaggio vietato nelle gallerie di categoria D ed E.
C/D	Trasporto in cisterna: passaggio vietato nelle gallerie di categoria C, D ed E. Altro trasporto: passaggio vietato nelle gallerie di categoria D ed E.

Codice di restrizione in galleria applicabile all'insieme del carico	Restrizione
C/E	Trasporto in cisterna: passaggio vietato nelle gallerie di categoria C, D ed E. Altro trasporto: passaggio vietato nelle gallerie di categoria E.
D	Passaggio vietato nelle gallerie di categoria D ed E.
D/E	Trasporto alla rinfusa o in sistema: passaggio vietato nelle gallerie di categoria D ed E. Altro trasporto: passaggio vietato nelle gallerie di categoria E.
E	Passaggio vietato nelle gallerie di categoria E.
—	Passaggio autorizzato in tutte le gallerie.

ESEMPIO: per un'unità di trasporto con No ONU 0487 SEGNALI FUMOGENI (PET URL), codice di classificazione 1.3G, codice di restrizione in galleria C5000D, che trasporta una massa netta totale di materie esplosive pari a 3000 kg, il passaggio è vietato nelle gallerie di categoria D ed E.

Parte 9 Prescrizioni relative alla costruzione e all'approvazione dei veicoli

9100

I veicoli militari non hanno bisogno di alcuna iscrizione nella licenza di circolazione quale attestato di un'assicurazione di responsabilità civile aumentata.

9200

Salvo specificazione contraria nella licenza di circolazione, gli autoveicoli militari telonati con accensione per compressione (motori diesel) e un peso totale superiore a 3,5 tonnellate, i rimorchi per soprastrutture intercambiabili da 9,6 tonnellate a due assi Lanz+Martì con soprastruttura C625 telonata e i rimorchi per il trasporto di cose del tipo 85 e 87 telonati sono considerati come unità di trasporto EX/II e possono essere impiegati come tali.

Parte 10 Tratti stradali con restrizioni al trasporto

10A Tratti stradali in prossimità di acque protette

Elenco dei tratti stradali sui quali il trasporto di determinate merci pericolose è vietato oppure limitato (colonna 11 dell'allegato 2).

BE	Belp, Gürbebrücke-biforcazione Auhaus/Griessenhof (lunghezza 1,3 km);
BE	Strada cantonale 1315, Gimmiz-Aarberg (lunghezza 3 km) compresa la biforcazione in direzione di Kappelen (lunghezza ca. 1 km);
BE	Seedorf, strada comunale Rähbälen-biforcazione Holteren/Ruchwil (lunghezza 300 m);
BE	Neuenegg, Süti-Matzenried (lunghezza 1,5 km);
BS	Basilea e Riehen, «Riehenstrasse»-«Äussere Baselstrasse» (tratta tra «Fasanenstrasse/Allmendstrasse» e «Rauracherstrasse», lunghezza ca. 1 km);
BS	Riehen, «Äussere Baselstrasse» (tratta tra «Rauracherstrasse» e «Bäumlihofstrasse», lunghezza ca. 200 m)!
BS	Riehen, «Rauracherstrasse» (tratta tra «Äussere Baselstrasse» e «Bäumlihofstrasse», lunghezza ca. 200 m)!
BS	Riehen, «Weilstrasse» (tratta tra «Lörracherstrasse» e posto di dogana della «Weilstrasse», lunghezza ca. 800 m);
BL	MuttENZ, «Rheinfelderstrasse» (tratta tra lo sbocco «Auhafen» e il raccordo Hagnau, lunghezza 2,4 km);
BL	Sissach, «Griennmattweg» (tratta tra «Steblikerweg» e «Icktenweg», lunghezza 800 m);
BL	Itingen, «Sonnenbergweg/Weiermattweg» (tratta tra il raccordo T2 e il confine del Comune di Sissach, lunghezza 750 m);
AG	Baden/Dättwil, «Täferstrasse» (lunghezza ca. 250 m);
AG	Frick-Oeschgen, «Oeschgerstrasse» (lunghezza ca. 600 m);
AG	Reinach, «Brüggelmoosstrasse» (lunghezza 400 m);
AG	Spreitenbach, strada comunale «Müslistrasse» (lunghezza 250 m);
AG	Strada cantonale 335, «Brunnenrainstrasse», tratta tra «Berghof» (punto 663) e l'«immobile del ristorante Waldegg»;
AG	Strada cantonale 420, tratta tra Mülligen, lunghezza 400 m e Birmenstorf, lunghezza 500 m!;
VD	Strada cantonale 26, Le Brassus-incrocio Grand-Fuey (lunghezza 11 km)!

VD	Strada cantonale 289, Orny–Bavois, per Entreroches (lunghezza 2200 m);
NE	Strada cantonale 414, St-Martin–segheria Debrot (lunghezza 1 km);
NE	Strada cantonale 2233, strada a sud di Boveresse fino a nord di Môtiers, piazzale della stazione (lunghezza 950 m) ¹ ;
GE	Pont de la Fontenette ² ;
GE	Pont du Val d'Arve ² ;
GE	Pont de Vessy ² ;
GE	Route du Bout du Monde (tratta tra il ponte e la frazione di Vessy, lunghezza 800 m) ² ;
GE	Strada che costeggia la riva sinistra del Rodano dal «Barrage de Verbois» in direzione «Moulin-de-Vert» (lunghezza 1,5 km) ² ;
GE	Strada cantonale 75, Chemin du Bois de Bay–Peney-Dessous (lunghezza 1,4 km) ² ;
GE	Route du Bout du Monde (lunghezza 600 m) ^{1, 2} ;
GE	Strada cantonale 80, strada Veyrier fino alla frazione di Vessy (lunghezza 1,1 km) ^{1, 2} ;
GE	Strada che costeggia la riva destra del Rodano dalla «Route de Verbois» all'officina di Verbois e alla cava di Russin (lunghezza 1 km) ^{1, 2} ;
GE	Strada cantonale 75, Chemin de la Greube fino alla cava di «Bois de Bay» (lunghezza 1,3 km) ^{1, 2} ;
GE	Strada che dalla «Route de Peney» conduce alla cosiddetta «Maison Carrée» (lunghezza 1,2 km) ^{1, 2} .

¹ Servizio a domicilio permesso.

² Su questi tratti stradali il trasporto di tali liquidi è vietato unicamente se è effettuato con veicoli esterna.

10B Trattati stradali con gallerie: elenco dei tratti per i quali sono previste categorie di restrizione

Cantone	Strada nazionale = N Strada cantonale = SC	Galleria	Categoria
NW-UR	N2 Stans-Flüelen	Seelisberg	Ea
UR-TI	N2 Göschenen-Airolo	San Gottardo	E
TI	N2 Passo del Gottardo-Airolo	Costomi di Fiend	Ea
GL	N3 Weesen-Murg	Kerenzer	Ea
GR	N13 Thusis-San Bernardino	Via Mala	E
GR	N13 Thusis-San Bernardino	Bärenburg	E
GR	N13 Thusis-San Bernardino	Rofla	E
GR	N13 Thusis-Ticino	San Bernardino	E
VS/Italia	SC Martigny-Aosta	Gran San Bernardo	E
GR	SC Thusis-San Bernardino	Rongellen II	E
GR	SC Thusis-Tiefencastel	Solis	E
GR	SC Thusis-Tiefencastel	Alvaschein	E
GR	SC Tiefencastel-Davos	Landwasser	E
TI	SC Bellinzona-Brissago	Mappo/Morentina	E
VD	SC Criszier	Galerie du Marcolet	E

a Le restrizioni sono valesvoli il sabato, la domenica e i giorni festivi menzionati all'art. 91 cpv. 1 dell'O del 13 nov. 1962⁵⁸ sulle norme della circolazione stradale. Per gli altri giorni, esse sono valesvoli dalle ore 17.00 alle ore 07.00.

Allegato 2⁵⁹
(art. 58)

Elenco delle merci e delle quantità autorizzate

Classe 1 – Materie e oggetti esplosivi

Specificazione della merce pericolosa

NDEs	No ONU	Nome e descrizione	Classe di classificazione	Etichette di pericolo	Calcolo del limite libero				Galleria	Protezione delle acque
					Limito libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
590-0440	0012	5,6MM MATCH TRAININGS PAT	1	1.4S	1.4S	illimitata		0.0016	E	
590-0445	0012	223 SWISS P 4,47G	1	1.4S	1.4S	illimitata		0.0004	E	
590-0500	0012	6MM SWISS MATCH	1	1.4S	1.4S	illimitata		0.0018	E	
590-0501	0012	6 MM BR NORMA	1	1.4S	1.4S	illimitata		0.0020	E	
590-0509	0012	7,5MM MATCH TRAINING 11,3G	1	1.4S	1.4S	illimitata		0.0033	E	
590-0510	0012	7,5MM MATCH PAT TOMBAK 11,4G KL W 1	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0033	E	
590-0511	0012	7,5MM MATCH PAT TOMBAK 11,4G KL W 2	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0033	E	
590-0515	0012	7,5MM MATCH PAT TOMBAK 12,4G KL W 1	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0033	E	
590-0516	0012	7,5MM MATCH PAT TOMBAK 12,4G KL W 2	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0033	E	
590-0520	0012	7,5MM MATCH PAT TOMBAK 13,0G KL W 1	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0033	E	
590-0521	0012	7,5MM MATCH PAT TOMBAK 13,0G KL W 2	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0033	E	
590-0525	0012	7,5MM MATCH TRAININGS PAT	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0033	E	
590-0530	0012	7,5MM SWISS MATCH 9,7G	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0033	E	

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6035).

Specificazione della merce pericolosa										Protezione delle acque		
										Galleria		
										Calcolo del limite libero		
										MEN per colpo o per pezzo in kg		
										Codice di restrizione in galleria		
										Divieto di circolazione in prossimità di acque protette		
NDEs	No ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore				(10)	(11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
590-0531	0012	7,5MM SWISS MATCH 10,9G	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0033	E			
590-0532	0012	7,5MM SWISS MATCH 12,3G	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0033	E			
590-0533	0012	7,5MM SWISS MATCH 13,0G	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0033	E			
590-0660	0012	MZGW 91 SCHROT PAT 00	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0020	E			
590-0661	0012	MZGW 91 SCHROT PAT 02	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0020	E			
590-0662	0012	MZGW 91 FLINTENLAUF PAT	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0018	E			
590-0663	0301	MZGW 91 TRAEENENGAS PAT CS	1	1.4G +6.1 +8	1.4G +6.1 +8	333	3	0.0182	E			
590-0760	0012	10,4X33MM GW PAT ZU G 150	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0033	E			
590-0765	0009	20MM FLZ KAN 92 UPAT 92 LSP	1	1.2G	1.2E	20	50	0.0432	B1000C			
590-0860	0279	6CM W TEIL LADG ENTS	1	1.1C	1.1E	20	50	15.0000	B1000C			
590-0861	0414	7,1CM W TEIL LADG ENTS	1	1.2C	1.2E	20	50	15.0000	B1000C			
590-0862	0279	8,1CM MW TEIL LADG ENTS	1	1.1C	1.1E	20	50	15.0000	B1000C			
590-0863	0414	12CM MW TEIL LADG ENTS	1	1.2C	1.2E	20	50	35.0000	B1000C			
590-0864	0414	10,5CM KAN TEIL LADG ENTS	1	1.2C	1.2E	20	50	5.0000	B1000C			
590-0865	0414	10,5CM HB TEIL LADG ENTS	1	1.2C	1.2E	20	50	50.0000	B1000C			
590-0866	0414	15CM KAN TEIL LADG ENTS	1	1.2C	1.2E	20	50	35.0000	B1000C			
590-0867	0414	15,5CM TEIL LADG ENTS	1	1.2C	1.2E	20	50	35.0000	B1000C			
590-0920	0301	GRAN LACRIMOGENO TW 91+ CART PROP 44 F	1	1.4G +6.1 +8	1.2E +6.1 +8	333	3	0.2843	E			

Specificazione della merce pericolosa																			
NDEs		No ONU		Nome e descrizione		Classe di classificazione		Etichette di pericolo		Limite libero della merce isolata (kg)		Molteplicità		MEN per pezzo in kg		Codice di restrizione in galleria		Protezione delle acque	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	Calcolo del limite libero		Galleria		Protezione delle acque				
590-0921	inert	GRAN ESER TW 91				illimitata			-										
590-0922	0012	PROIE GRANI CAUCC	1	1.4S	1.2E	illimitata	0.0022	E											
590-0923	0368	KIPHEBELZÜNDER ZU TRÄNENGAS PAT (TW 91)	1	1.4S	1.4S	illimitata	0.0019	E											
590-0924	0454	ZUE 00 ZU CS G U NB G (TGW 73)	1	1.4S	1.4S	illimitata	0.0019	E											
590-0925	0301	TGW 73 CS G	1	1.4G +6.1 +8	1.4G +6.1 +8	333	3	0.1300	E										
590-0927	0303	TGW 73 NB G	1	1.4G +8	1.4G +8	333	3	0.1300	E										
590-0930	0301	TRÄNENGASK 77 EL ZUE	1	1.4G +6.1 +8	1.2E	333	3	0.0270	E										
590-0931	0303	RK 77 EL ZUE	1	1.4G +8	1.2E	333	3	0.0440	E										
590-0932	0428	KPET 77 EL ZUE	1	1.1G	1.1E	20	50	0.0750	B1000C										
590-0948	0006	12CM WG 68 MVZ 68 LADG 0-6 LAW ABSCH	1	1.1E	1.1E	20	50	3.7200	B1000C										
590-0950	0131	EL ZUE KAP 77	1	1.4S	1.2E	illimitata	0.0001	E											
591-0109	0414	CAN 15,5CM CARICHE 7 A 9 PER BISON	1	1.2C	1.2E	20	50	13.0000	B1000C										
591-0231	0321	LM 8,1CM, GRAN LANC 94 S SPO CRCA 0-6	1	1.2E	1.2E	20	50	0.8700	B1000C										
591-0235	0408	AMZ M9327A1 (LM 8,1CM, GRAN LANC 94 AMZ CRCA 0-6)	1	1.1D	1.1E	20	50	0.0085	B1000C										
591-0311	0012	CART 6,45MM 80 F	1	1.4S	1.2E	illimitata	0.0016	E											

Specificazione della merce pericolosa										Protezione delle acque	
										Galleria	
										Calcolo del limite libero	
NDEs	No ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
591-1050	0012	CART 5,6MM 90 F	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0016	E		
591-1050	0012	TASCHENMUNITION 5,6MM GW PAT 90	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0800	E		
591-1051	0012	CART 5,6MM 90 F (NAS CAR1)	1	1.4S	1.4S	illimitata		0.0016	E		
591-1055	0012	CART LUM 5,6MM 90 F	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0019	E		
591-1060	0012	CART 5,6MM 90 F (MAG F ASS)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0016	E		
591-1065	0012	CART 5,6MM 90 F E CART LUM 90 F (3:1)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0016	E		
591-1100	0012	CART 7,5MM 11 F	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0033	E		
591-1100	0012	TASCHENMUNITION 7,5MM GP 11	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0800	E		
591-1105	0012	CART 7,5MM 11 F (MAG F ASS)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0033	E		
591-1108	0012	CART LUM 7,5MM 11	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0038	E		
591-1115	0012	CART 7,5MM 11 F E CART LUM 11 (5:1)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0038	E		
591-1172	0014	CART PROP 44 F	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0022	E		
591-1220	0012	CART 326 7,65MM PIST	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0004	E		
591-1232	0012	CART 7,65MM 03 PIST	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0004	E		
591-1235	0012	CART 8,6MM 04 F	1	1.4S	1.4S	illimitata		0.0056	E		
591-1236	0012	CART 8,6MM C P 05 F	1	1.4S	1.4S	illimitata		0.0056	E		
591-1237	0012	CART 8,6MM TC 06 F	1	1.4S	1.4S	illimitata		0.0056	E		
591-1240	0012	CART 9MM 41 PIST	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0004	E		
591-1240	0012	TASCHENMUNITION 9MM PIST PAT 41	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0200	E		
591-1255	0012	MZ GW 91 FLINTENLAUF PAT	1	1.4S	1.4S	illimitata		0.0018	E		
591-1262	0339	CART FUM 12,7MM 57 LUM	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0116	E		

Specificazione della merce pericolosa										
NDEs	No ONU	Nome e descrizione	Classe di classificazione	Codice di colore	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Protezione delle acque
591-1269	0339	MITR 12,7MM 64, CART PERF INC 65 LUM (NAS CARI)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0159	E	
591-1270	0339	MITR 12,7MM 64, CART PERF INC 64 + CART PERF INC 65 LUM	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0152	E	
591-1275	0009	MITR 12,7MM 64, CART AC ESP 92	1	1.2G	1.2G	20	50	0.0180	B1000C	
591-1276	0009	MITR 12,7MM 64, CART AC ESP 93 LUM	1	1.2G	1.2G	20	50	0.0180	B1000C	
591-1280	0300	MITR 12,7MM 64, CART AC ESP 92 + CART AC ESP 93 LUM	1	1.4G	1.2E	333	3	0.0180	E	
591-1354	0321	CAN HISPANO 20MM, GRAN MI INC MZ HS 48	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0500	B1000C	
591-1362	0321	CAN 48/73 20MM, CART MI INC 82 MZ	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0404	B1000C	
591-1363	0321	CAN 48/73 20MM, CART MI INC 82 MZ LUM	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0404	B1000C	
591-1364	0009	CAN 48/73 20MM, CART PERF NOCC 83 LUM	1	1.2G	1.2E	20	50	0.0355	B1000C	
591-1370	0321	CAN 48/73 20MM, CART MI INC 82 MZ E CART MI INC 82 MZ LUM	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0808	B1000C	
591-1380	0321	CAN DCA 20MM 54, GRAN MI INC MZ	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0680	B1000C	
591-1382	0321	CAN DCA 20MM 54, GRAN PERF INC BOZ	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0610	B1000C	
591-1388	0339	CAN DCA 20MM 54, GRAN LUM 66	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0628	E	
591-1390	0009	CAN DCA 20MM 54, CART PERF NOCC 90 LUM	1	1.2G	1.2E	20	50	0.0675	B1000C	
591-1391	0321	CAN DCA 20MM 54, CART MI INC 90 BOZ	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0710	B1000C	
591-1400	0321	CAN AV 20MM 76, CART MI INC MZ	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0497	B1000C	
591-1402	0321	CAN AV 20MM 76, CART PERF INC	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0380	B1000C	

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero				Galleria	Protezione delle acque			
NDEs	No ONU	Nome e descrizione	Classe di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
591-1403	0321	CAN AV 20MM 76, CART MI INC MZ + CART PERF INC	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0942	B1000C	
591-1404	0321	CAN AV 20MM 76, CART MI INC MZ + CART PERF INC	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0942	B1000C	
591-1420	0009	CAN AV 20MM 92, CART AC ESP 92	1	1.2G	1.2E	20	50	0.4320	B1000C	
591-1430	0339	CAN AV 20MM 92 CART POLI	1	1.4C	1.4C	333	3	0.0400	E	
591-1450	0012	F POLIVALENTE 91 CART PIOMBO 04	1	1.4S	1.4S	illimitata		0.0444	E	
591-1451	0301	F POLIVALENTE 91 CART SOST IRR LUNGO	1	1.4G +6.1 +8	1.4G +6.1 +8	333	3	0.0009	E	
591-1452	0301	F POLIVALENTE 91 CART SOST IRR CORTO	1	1.4G +6.1 +8	1.4G +6.1 +8	333	3	0.0011	E	
591-1453	0012	F POLIVALENTE 91 CART PORTE	1	1.4S	1.4S	illimitata		0.0667	E	
591-1454	0012	F POLIVALENTE 91 CART E	1	1.4S	1.4S	illimitata		0.0722	E	
591-1470	0321	CAN AV 30MM 58/89, CART MI INC MZ	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0732	B1000C	
591-1491	0321	CAN AV 30MM 65, GRAN MI INC MZE GRAN PERF INC BOZ	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0890	B1000C	
591-1492	0321	CAN AV 30MM 65, GRAN MI INC MZ	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0980	B1000C	
591-1496	0321	CAN AV 30MM 65, GRAN MI INC MZE GRAN PERF INC BOZ	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0890	B1000C	
591-1497	0321	CAN AV 30MM 58 E 65, GRAN PERF INC BOZ	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0650	B1000C	
591-1500	0328	30MM CAN C ARM GRAN 00 CART FRECCIA LUM	1	1.2C	1.2C	20	50	0.1860	B1000C	

Specificazione della merce pericolosa										
NDEs	No ONU	Nome e descrizione	Classe di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Galleria	Protezione delle acque
591-1505	0328	30MM CAN C ARM GRAN 00 CART POLI LUM	1	1.2C	1.2C	20	50	0.1820	B1000C	
591-1540	0321	CAN DCA 35MM 63, GRAN MI INC MZ	1	1.2E	1.2E	20	50	0.4550	B1000C	
591-1544	0328	CAN DCA 35MM 63, GRAN LUM	1	1.2C	1.2E	20	50	0.3540	B1000C	
591-1545	0321	CAN DCA 35MM 63/90, CART MI INC 93 BOZ	1	1.2E	1.2E	20	50	0.4450	B1000C	
591-1546	0321	CAN DCA 35MM 63/90, CART MI INC 93 MZ LUM	1	1.2E	1.2E	20	50	0.4450	B1000C	
591-1560	0321	CART SCHEGGE 40MM 97 MZ F	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0384	B1000C	
591-1570	0171	TL 6CM GRAN ILLUM 87 ZZ	1	1.2G	1.2E	20	50	0.2528	B1000C	
591-1601	0171	TL 7,1CM, GRAN ILLUM 74 ZZ	1	1.2G	1.2E	20	50	0.5520	B1000C	
591-1823	0321	LM 8,1CM, GRAN LANC 66 + MVZ 55	1	1.2E	1.2E	20	50	0.5640	B1000C	
591-1831	0171	LM 8,1CM, GRAN ILLUM 73 ZZ CRCA 0-6	1	1.2G	1.2E	20	50	0.7260	B1000C	
591-1833	0242	LM 8,1CM, CRCA GRANDI DIST (GRAN LANC 66)	1	1.3C	1.2E	20	50	0.0600	C5000D	
591-1837	0015	LM 8,1CM, GRAN LANC NEB 68 CRCA 0-6	1	1.2G	1.2E	20	50	1.4860	B1000C	
591-1840	0321	LM 8,1CM GRAN LANC 91 MVZ CRCA 0-6	1	1.2E	1.2E	20	50	0.8760	B1000C	
591-1842	0321	LM 8,1CM, GRAN LANC 94 AMZ CRCA 0-6	1	1.2E	1.2E	20	50	0.8760	B1000C	
591-2020	0169	CAN E OB 10,5CM, GRAN ACCI S SPO	1	1.2D	1.2E	20	50	1.9800	B1000C	
591-2023	0171	CAN E OB 10,5CM, GRAN ILLUM 64 ZZ	1	1.2G	1.2E	20	50	0.5680	B1000C	
591-2024	0243	CAN E OB 10,5CM, GRAN FUM INC S SPO	1	1.2H	1.2H	20	50	2.0690	B1000C	
591-2040	0409	MZZ 44	1	1.2D	1.2E	20	50	0.0028	B1000C	
591-2042	0409	MZZ 47	1	1.2D	1.2E	20	50	0.0080	B1000C	
591-2046	0409	MVZ 46	1	1.2D	1.2E	20	50	0.0080	B1000C	
591-2058	0321	CAN 10,5CM, GRAN AFFUS MZ 63 + BOS, CRCA 5-6	1	1.2E	1.2E	20	50	7.0200	B1000C	

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero					Galleria	Protezione delle acque		
NDEs	No ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
591-2059	0168	CAN 10,5CM, GRAN AFFUS MZ 63	1	1.1D	1.1E	20	50	2.1200	B1000C	
591-2060	0379	CAN 10,5CM, BOS	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0260	E	
591-2062	0379	CAN 10,5CM, BOS CORTO	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0260	E	
591-2064	0319	CAN 10,5CM, VITE INN, VITE INN AGG	1	1.3G	1.2E	20	50	0.0260	C5000D	
591-2066	0414	CAN 10,5CM, BOS, CRCA 1-4	1	1.2C	1.2E	20	50	1.7000	B1000C	
591-2068	0414	CAN 10,5CM, BOS, CRCA 4-6	1	1.2C	1.2E	20	50	4.3000	B1000C	
591-2074	0414	CAN 10,5CM, CRCA 1-4	1	1.2C	1.2E	20	50	1.5050	B1000C	
591-2076	0414	CAN 10,5CM, CRCA 4-6	1	1.2C	1.2E	20	50	4.1000	B1000C	
591-2084	0414	CAN 10,5CM, BOS, CRCA 5-6 (GRAN AFFUS)	1	1.2C	1.2E	20	50	4.2500	B1000C	
591-2086	0242	CAN 10,5CM, CRCA SUPPL (GRAN AFFUS)	1	1.3C	1.2E	20	50	0.1300	C5000D	
591-2106	0006	CAN C ARM 10,5CM 60 E 61, GRAN AC ESP BOZ LUM	1	1.1E	1.1E	20	50	5.1370	B1000C	
591-2110	0328	CAN C ARM 10,5CM 60 E 61, CART FRE LUM	1	1.2C	1.2E	20	50	5.8376	B1000C	
591-2115	0328	CAN C ARM 10,5CM 60 E 61, CART FRE 87 LUM	1	1.2C	1.2E	20	50	5.8376	B1000C	
591-2124	0242	OB 10,5CM, BOS, CRCA 1-5	1	1.3C	1.2E	20	50	1.3500	C5000D	
591-2130	0242	OB 10,5CM, BOS, CRCA 5-6	1	1.3C	1.2E	20	50	2.2500	C5000D	
591-2200	0006	LM 12CM, PROIE SUBMUN 98 ZZ CRCA 0-5	1	1.1E	1.1E	20	50	1.6400	B1000C	
591-2201	0414	LM 12CM, CRCA SUPPL 6 (LM 12CM, PROIE SUBMUN 98 ZZ CRCA 0-5)	1	1.2C	1.2E	20	50	2.3000	B1000C	
591-2205	0409	MVZ 87	1	1.2D	1.2E	20	50	0.0578	B1000C	
591-2210	0409	AMZ 87	1	1.2D	1.2E	20	50	0.0638	B1000C	

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero					Galleria	Protezione delle acque		
NDEs	No ONU	Nome e descrizione	Classe di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
591-2215	0243	LM 12CM, GRAN FUM INC 61 + MVZ 61 CRCA 0	1	1.2H 1.2H	20	50	3.0760	B1000C		
591-2217	0243	LM 12CM, GRAN FUM INC 61 S SPO	1	1.2H 1.2H	20	50	3.0500	B1000C		
591-2235	0409	MVZ 61 (LM 12CM)	1	1.2D 1.2E	20	50	0.0020	B1000C		
591-2239	0414	LM 12CM, CRCA 0	1	1.2C 1.2E	20	50	0.0270	B1000C		
591-2240	0242	LM 12CM, CRCA SUPPL 1-5	1	1.3C 1.2E	20	50	0.4500	C5000D		
591-2242	0242	LM 12CM, CRCA SUPPL 6-8	1	1.3C 1.2E	20	50	0.9200	C5000D		
591-2243	0242	LM 12CM, CRCA SUPPL 1-5 E 6-8	1	1.3C 1.2E	20	50	1.3700	C5000D		
591-2248	0321	LM 12CM, GRAN LANC 68 MVZ 68 CRCA 0-7	1	1.2E 1.2E	20	50	3.8170	B1000C		
591-2250	0409	MVZ 68	1	1.2D 1.2E	20	50	0.0110	B1000C		
591-2252	0171	LM 12CM, GRAN ILLUM 74 ZZ CRCA 0-7	1	1.2G 1.2E	20	50	2.6070	B1000C		
591-2253	0171	LM 12CM, GRAN ILLUM 76 ZZ	1	1.2G 1.2E	20	50	1.8000	B1000C		
591-2255	0169	LM 12CM, GRAN LANC 87 S SPO	1	1.2D 1.2E	20	50	3.0000	B1000C		
591-2256	0321	LM 12CM, GRAN LANC 88 AMZ CRCA 0-7	1	1.2E 1.2E	20	50	3.8200	B1000C		
591-2257	0321	LM 12CM, GRAN LANC 95 MVZ CRCA 0-7	1	1.2E 1.2E	20	50	3.8200	B1000C		
591-2258	0321	LM 12CM, GRAN LANC 93 MVZ CRCA 0-7	1	1.2E 1.2E	20	50	3.8250	B1000C		
591-2260	0006	LM 12CM, PROIE INT 96 STRIX ★	1	1.1E 1.1E	20	50	2.8300	B1000C		
591-2261	0279	LM 12CM, SOSP CRCA 96 STRIX ★	1	1.1C 1.1C	20	50	0.6500	B1000C		
591-2262	0281	LM 12CM, PROP SUPPL 96 STRIX ★	1	1.2C 1.2C	20	50	0.9850	B1000C		
591-2270	0328	CAN C ARM 12CM, CART FRE 87 LUM	1	1.2C 1.2E	20	50	8.0660	B1000C		
591-2271	0328	CAN C ARM 12CM, CART FRE 90 LUM	1	1.2C 1.2E	20	50	8.0660	B1000C		
591-2272	0328	CAN C ARM 12CM, CART FRE 98 LUM	1	1.2C 1.2C	20	50	8.0660	B1000C		

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero					Galleria	Protezione delle acque		
NDEs	No ONU	Nome e descrizione	Classe di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
591-2275	0006	CAN C ARM 12CM, CART CRCA CAVA 87 LUM	1	1.1E	1.1E	20	50	8.1260	B1000C	
591-2424	0320	CAN E OB 15CM 42, CART INN	1	1.4G	1.2E	333	3	0.0031	E	
591-2450	0169	CAN 15CM 42, GRAN ACCI S SPO	1	1.2D	1.2E	20	50	5.6700	B1000C	
591-2454	0414	CAN 15CM 42, CRCA 1-3	1	1.2C	1.2E	20	50	4.0800	B1000C	
591-2456	0414	CAN 15CM 42, CRCA 4-5	1	1.2C	1.2E	20	50	11.4000	B1000C	
591-2472	0409	AZ 58	1	1.2D	1.2E	20	50	0.0300	B1000C	
591-2480	0169	CAN TOR 15CM 58, GRAN ACCI S SPO	1	1.2D	1.2E	20	50	5.6700	B1000C	
591-2484	0414	CAN TOR 15CM 58, BOS, CRCA 1-3	1	1.2C	1.2E	20	50	4.0000	B1000C	
591-2486	0414	CAN TOR 15CM 58, BOS, CRCA 4-5	1	1.2C	1.2E	20	50	11.4000	B1000C	
591-2488	0379	CAN TOR 15CM 58, BOS	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0330	E	
591-2492	0414	CAN TOR 15CM 58, CRCA 1-3	1	1.2C	1.2E	20	50	3.9600	B1000C	
591-2494	0414	CAN TOR 15CM 58, CRCA 4-5	1	1.2C	1.2E	20	50	11.4000	B1000C	
591-2500	0168	OB 15,5CM 66, GRAN ACCI S SPO	1	1.1D	1.1E	20	50	6.7400	B1000C	
591-2501	0171	OB 15,5CM 66, GRAN ILLUM S SPO	1	1.2G	1.2E	20	50	2.8930	B1000C	
591-2502	0243	OB 15,5CM 66, GRAN FUM INC S SPO	1	1.2H	1.2H	20	50	7.0120	B1000C	
591-2503	0168	OB 15,5CM, PROIE SUBMUN 88 S SPO	1	1.1D	1.1D	20	50	2.9600	B1000C	
591-2504	0321	OB 15,5CM, PROIE SUBMUN 90 S SPO (L DIST)	1	1.2E	1.2E	20	50	3.2100	B1000C	
591-2505	0320	OB 15,5CM 66, CART INN	1	1.4G	1.2E	333	3	0.0020	E	
591-2506	0048	OB 15,5CM PROIE SUBMUN 88 E 90 CESP SUPPL	1	1.1D	1.1E	20	50	0.0600	B1000C	
591-2508	0414	OB 15,5CM 74, CRCA SUPPL 8	1	1.2C	1.2E	20	50	2.6000	B1000C	
591-2509	0414	OB 15,5CM 66 E 74, CRCA 3-7	1	1.2C	1.2E	20	50	5.6000	B1000C	

Specificazione della merce pericolosa										
NDEs	No ONU	Nome e descrizione	Classe di classificazione	Codice di colore	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Galleria	Protezione delle acque
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
591-2510	0414	OB 15,5CM, CRCA CONT 3-7, MODULO DI BASE	1	1.2C	1.2C	20	50	3.3500	B1000C	
591-2511	0414	OB 15,5CM, CRCA CONT 3-7, MODULI	1	1.2C	1.2C	20	50	5.4000	B1000C	
591-2512	0409	MVZ 67	1	1.2D	1.2E	20	50	0.0200	B1000C	
591-2513	0409	MZZ 68	1	1.2D	1.2E	20	50	0.0150	B1000C	
591-2514	0409	ZZ 565	1	1.2D	1.2E	20	50	0.0005	B1000C	
591-2516	0410	ZZ 80	1	1.4D	1.2E	333	3	0.0002	E	
591-2517	0409	ZZ 99	1	1.2D	1.2D	20	50	0.0007	B1000C	
591-2518	0410	MZZ 88	1	1.4D	1.2E	333	3	0.0004	E	
591-2530	0414	CAN 15,5CM, CRCA 7-9	1	1.2C	1.2E	20	50	13.0000	B1000C	
591-2531	0414	CAN 15,5CM CRCA CONT 10	1	1.2C	1.2E	20	50	14.0000	B1000C	
591-2535	0414	CAN 15,5CM CRCA CONT 7-9	1	1.2C	1.2E	20	50	13.5000	B1000C	
591-2545	0168	CAN 15,5CM, PROIE INT 01 SMART	1	1.1D	1.1D	20	50	4.4850	B1000C	
591-2550	0409	AMZ 91	1	1.2D	1.2E	20	50	0.0200	B1000C	
591-3151	0181	PZF, CART CRCA CAVA 95	1	1.1E	1.1E	20	50	1.6420	B1000C	
591-3167	0181	LR AC 8,3CM, R PERF CRCA CAVA 89	1	1.1E	1.1E	20	50	0.7110	B1000C	
591-3168	0171	LR AC 8,3CM, R ILLUM 56 ZZ	1	1.2G	1.2E	20	50	0.6150	B1000C	
591-3200	0286	FLAB LWF BL 64 SPRK ★	1	1.1D	1.1E	20	50	1.4650	B1000C	
591-3201	0281	FLAB LWF BL 64 STA RAK ★	1	1.2C	1.2E	20	50	180.0000	B1000C	
591-3202	0314	FLAB LWF BL 64 STA RAK Z ★	1	1.2G	1.2G	20	50	0.1350	B1000C	
591-3203	0409	FLAB LWF BL 64 SI ARM MECH ★	1	1.2D	1.2E	20	50	0.0500	B1000C	
591-3204	0314	FLAB LWF BL 64 MARSCHTRWK ZÜ PAT ★	1	1.2G	1.2E	20	50	0.0500	B1000C	

Specificazione della merce pericolosa										Protezione delle acque	
Calcolo del limite libero										Galleria	
Etichette di pericolo o per prossimità di acque protette										Codice di restrizione in galleria	
Etichette di pericolo o per prossimità di acque protette										MEN per colpo o per pezzo in kg	
Etichette di pericolo o per prossimità di acque protette										Mol- tipli- catore	
Etichette di pericolo o per prossimità di acque protette										Limite libero della merce isolata (kg)	
Etichette di pericolo o per prossimità di acque protette										(7)	
Etichette di pericolo o per prossimità di acque protette										(8)	
Etichette di pericolo o per prossimità di acque protette										(9)	
Etichette di pericolo o per prossimità di acque protette										(10)	
Etichette di pericolo o per prossimità di acque protette										(11)	
ND/Es	No ONU	Nome e descrizione	Classe di classificazione	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Mol- tipli- catore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
591-3205	0276	FLAB LWF BL 64 DECKEL PAT ★	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0100	E		
591-3210	0182	MIS DCA TA BL 84 RAPIER ★	1	1.2E	1.2E	20	50	17.5700	B1000C		
591-3211	0182	MIS DCA TA 01 RAPIER ★	1	1.2E	1.2E	20	50	19.2720	B1000C		
591-3220	0181	MIS DCA L TA BL 94 STINGER ★	1	1.1E	1.1E	20	50	4.9800	B1000C		
591-3235	inert	MIS AV AA LL 63, IMPENNAGGIO				illimitata			-		
591-3240	0181	MIS AV AA LL 63/91	1	1.1E	1.1E	20	50	24.7200	B1000C		
		PRONTO PER L'USO ★									
591-3241	0276	MIS AV AA LL 63/91, TESTA GUID ★	1	1.4C	1.2E	333	3	0.1340	E		
591-3242	0286	MIS AV AA LL 63/80, C ESP	1	1.1D	1.1E	20	50	4.7500	B1000C		
591-3243	0409	MIS AV AA LL 63/80, SPO AVVICI AZ 63/93 ★	1	1.2D	1.2E	20	50	0.0360	B1000C		
591-3244	0186	MIS AV AA LL 63/80 PROP R ★	1	1.3C	1.2E	20	50	19.8000	C5000D		
591-3245	inert	MIS AV AA LL 63/80, IMPENNAGGIO				illimitata			-		
591-3246	inert	MIS AV AA LL 63/90, ALETTA				illimitata			-		
591-3250	0182	MIS AV AA LL 97 AMRAAM ★	1	1.2E	1.2E	20	50	54.3000	B1000C		
591-3255	0181	MIS AA AIM-9X ★	1	1.1E	1.1E	20	50	30.8000	B1000C		
591-3260	0181	MIS AV AA LL 64 PRONTO PER L'USO ★	1	1.1E	1.1E	20	50	34.5000	B1000C		
591-3265	0181	MIS AV AA LL 64/79 PRONTO PER L'USO ★	1	1.1E	1.1E	20	50	34.5000	B1000C		
591-3280	0182	OGA TT BB 77 GRAN PERF CRCA CAVA ★	1	1.2E	1.2E	20	50	2.4270	B1000C		
591-3281	0182	OGA TT BB 77 GRAN PERF CRCA CAVA 86 ★	1	1.2E	1.2E	20	50	2.5620	B1000C		
591-3282	0182	OGA TT BB 77, GRAN PERF CRCA CAVA 90 ★	1	1.2E	1.2E	20	50	2.5750	B1000C		
591-3283	0182	OGA TT BB 77, GRAN PERF CRCA CAVA 00 ★	1	1.2E	1.2E	20	50	2.5750	B1000C		

Specificazione della merce pericolosa										
NDEs	No ONU	Nome e descrizione	Classe di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Galleria	Protezione delle acque
591-3290	0181	MIS AV AT LB 82 MAVERICK	1	1.1E	1.1E	20	67.6320	B1000C		
591-3302	0182	TOW, MIS CRCA CAVA 89	1	1.2E	1.2E	20	6.9500	B1000C		
591-3303	0182	TOW, MIS CRCA CAVA 96	1	1.2E	1.2E	20	6.9500	B1000C		
591-3470	0285	GRAN MANO 85	1	1.2D	1.2E	20	0.1668	B1000C		
591-3471	0467	ASSORT GRAN MANO 85 (DIMO)	1	1.2D	1.2E	20	0.1745	B1000C		
591-3800	0137	CRCA DIR 96 L COMPL	1	1.1D	1.1E	20	1.5000	B1000C		
591-3810	0137	CRCA DIR 96 PES COMPL	1	1.1D	1.1E	20	9.6000	B1000C		
591-3825	0463	CRCA CRAT 88 COMPL	1	1.1D	1.1E	20	41.0000	B1000C		
591-3864	0137	MI AC 60 + DKZ 60 + PIAT PRES 60	1	1.1D	1.1E	20	6.3600	B1000C		
591-3865	0137	MI AC 60 S SPO	1	1.1D	1.1E	20	6.3600	B1000C		
591-3866	0107	DKZ 60 + PIAT PRES 60 (MI AC 60)	1	1.2B	1.1B	20	0.0010	B1000C		
591-3890	0137	MI AC 88	1	1.1D	1.1E	20	3.1525	B1000C		
591-3891	0276	SERIE RIATT (MI AC 88)	1	1.4C	1.2E	333	3	E		
591-4010	0048	CART PRISM 200G, 3 CANNELLI	1	1.1D	1.1E	20	0.2030	B1000C		
591-4020	0084	CART PRISM 1KG, PLASTITE	1	1.1D	1.1E	20	1.0000	B1000C		
591-4030	0084	CART CILI 100G, PLASTITE	1	1.1D	1.1E	20	0.1000	B1000C		
591-4034	0048	CART CILI 500G II	1	1.1D	1.1E	20	0.4750	B1000C		
591-4036	0048	CART CILI 2,5KG III	1	1.1D	1.1E	20	2.4000	B1000C		
591-4038	0048	CART CILI 500G IV, CANNELLO ACCEN	1	1.1D	1.1E	20	0.4750	B1000C		
591-4056	0048	PET 8KG	1	1.1D	1.1E	20	7.8000	B1000C		
591-4091	0059	CRCA V 5KG 66	1	1.1D	1.1E	20	5.8500	B1000C		

Specificazione della merce pericolosa										Protezione delle acque	
										Galleria	
										Calcolo del limite libero	
NDEs	No ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
591-4093	0059	CRCA V 10KG 66	1	1.1D	1.1E	20	50	11.3000	B1000C		
591-4095	0059	CRCA V 20KG 66	1	1.1D	1.1E	20	50	22.4000	B1000C		
591-4096	0059	CRCA V 20KG 56	1	1.1D	1.1E	20	50	22.4000	B1000C		
591-4098	0048	TUBO ESP	1	1.1D	1.1E	20	50	3.3200	B1000C		
591-4104	0048	CILI DIROM 50KG 56	1	1.1D	1.1E	20	50	50.0000	B1000C		
591-4120	0209	TRITOLO GREGGIO	1	1.1D	1.1E	20	50	1.0000	B1000C		
591-4140	0081	ESP CIV TIPO A (DIV)	1	1.1D	1.1E	50	20	1.0000	B1000C		
591-4141	0082	ESP CIV TIPO B (DIV)	1	1.1D	1.1E	50	20	1.0000	B1000C		
591-4142	0083	ESP CIV TIPO C (DIV)	1	1.1D	1.1E	20	50	1.0000	B1000C		
591-4143	0084	ESP CIV TIPO D (DIV)	1	1.1D	1.1E	50	20	1.0000	B1000C		
591-4144	0241	ESP CIV TIPO E (DIV)	1	1.1D	1.1E	50	20	1.0000	B1000C		
591-4145	inert	CEMENTO ESPANSIVO (BRISTAR, ALTRI)				illimitata			-		
591-4160	0048	C DIROM 75	1	1.1D	1.1E	20	50	0.5250	B1000C		
591-4162	0048	CART CILI 500G 75	1	1.1D	1.1E	20	50	0.5000	B1000C		
591-4164	0048	CRCA TRM 35KG 75	1	1.1D	1.1E	20	50	31.0000	B1000C		
591-4168	0048	C CEMENTO 75	1	1.1D	1.1E	20	50	0.4550	B1000C		
591-4180	0463	ASSORT DISTR PROIE INESP	1	1.1D	1.1E	20	50	4.9400	B1000C		
591-4181	0048	ASSORT ESPLO (ISTR)	1	1.1D	1.1E	20	50	13.1000	B1000C		
591-4200	0463	ASSORT KMB 95	1	1.1D	1.1E	20	50	0.8900	B1000C		
591-4201	0059	CRCA KMB 33MM 95	1	1.1D	1.1E	20	50	0.0570	B1000C		
591-4202	0059	CRCA KMB 67MM 95	1	1.1D	1.1E	20	50	0.4450	B1000C		

Specificazione della merce pericolosa										
NDEs	No ONU	Nome e descrizione	Classe di classificazione	Codice di colore	Etichette di pericolo	Limite libero isolata (kg)	Molteplicità	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Protezione delle acque
591-4203	0059	CRCA KMB 21MM 96	1	1.1D	1.1E	20	50	0.0180	B1000C	
591-4204	0441	CRCA KMB 20MM 99	1	1.4S	1.4S	illimitata		0.0115	E	
591-4405	0352	DETO 82	1	1.4D	1.2E	333	3	0.0012	E	
591-4410	0029	DETO 8	1	1.1B	1.1B	20	50	0.0016	B1000C	
591-4415	0361	DISP ACC 90 (TUBO ESP)	1	1.4B	1.1B	333	3	0.0021	E	
591-4422	0255	SPO EL MI, 100CM	1	1.4B	1.1B	333	3	0.0016	E	
591-4430	0255	DETO EL 56, 100CM	1	1.4B	1.1B	333	3	0.0012	E	
591-4435	0350	ASSORT ACCEN (PIRO)	1	1.4B	1.4B	333	3	0.5410	E	
591-4436	0463	ASSORT ACCEN A (PIRO)	1	1.1D	1.1E	20	50	2.8050	B1000C	
591-4437	0255	ASSORT ACCEN B (EL HU)	1	1.4B	1.1B	333	3	0.2100	E	
591-4438	0255	ZUE SORT C (EL 56)	1	1.4B	1.1B	333	3	0.2400	E	
591-4439	0350	ASSORT ACCEN S VAL ES (PIRO)	1	1.4B	1.4B	333	3	0.3530	E	
591-4444	0065	MIC DETO 74	1	1.1D	1.1E	20	50	0.0120/m	B1000C	
591-4445	0065	MIC DETO 96, 5G	1	1.1D	1.1E	20	50	0.0050/m	B1000C	
591-4446	0361	MIC LENTA, 150, 3M CONFEZ DETO 8	1	1.4B	1.4B	333	3	0.0185	E	
591-4447	0361	MIC LENTA, 150, 2M, CONFEZ DETO 8 E ACCEN PERC 83	1	1.4B	1.4B	333	3	0.0118	E	
591-4450	0255	DETO EL 66 HU, 0/30	1	1.4B	1.1B	333	3	0.0007	E	
591-4453	0255	DETO EL 66 HU, 3/30	1	1.4B	1.1B	333	3	0.0007	E	
591-4456	0255	DETO EL 66 HU, 6/30	1	1.4B	1.1B	333	3	0.0007	E	
591-4459	0255	DETO EL 66 HU, 9/30	1	1.4B	1.1B	333	3	0.0007	E	
591-4462	0255	DETO EL 66 HU, 12/30	1	1.4B	1.1B	333	3	0.0007	E	

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero					Galleria	Protezione delle acque		
NDEs	No ONU	Nome e descrizione	Classe di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
591-4465	0360	TUBO ACC 50M + 20M	1	1.1B	1.1B	20	50	0.0500	B1000C	
591-4466	0361	TUBO ACC 10M + DISPO PERC.MECC	1	1.4B	1.4B	333	3	0.0010	E	
591-4470	0350	ASSORT ACCEN O MI (PIRO)	1	1.4B	1.1B	333	3	0.1890	E	
591-4472	0350	ASSORT ACCEN O MI (PIRO/EL HU)	1	1.4B	1.1B	333	3	0.1450	E	
591-4475	0463	ASSORT ACCEN A (ISTR)	1	1.1D	1.1E	20	50	1.2040	B1000C	
591-4476	0255	ASSORT ACCEN B (ISTR)	1	1.4B	1.4B	333	3	0.1500	E	
591-4650	0048	SERIE ELE REATT PROT CAN FORT 15,5CM 93	1	1.1D	1.1E	20	50	6.3800	B1000C	
591-4651	0048	ELE REATT PROT CAN FORT 15,5CM 93 BISON	1	1.1D	1.1E	20	50	0.3520	B1000C	
591-4652	0048	ELE REATT PROT SUP DR CAN FORT 15,5CM 93	1	1.1D	1.1E	20	50	0.5900	B1000C	
591-4653	0048	ELE REATT PROT SUP G CAN FORT 15,5CM 93	1	1.1D	1.1E	20	50	0.5900	B1000C	
591-4700	1950	SPRAY IMPG ASI 2000	2					Cfr. No ONU 1950 AEROSOL, infiammabili, 2.1		
591-4710	1950	ASI 2000	2					Cfr. No ONU 1950 AEROSOL, infiammabili, 2.1		
592-0230	0321	LM 8,1CM, GRAN ESP ESER 04 MVZ CIRCA 0-4	1	1.2E	1.2E	20	50	0.2000	B1000C	
592-5052	0012	CART PERC PERIF 5,6MM	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0001	E	
592-5053	0012	CART COL ROSSO 5,6MM F 90	1	1.4S	1.4S	illimitata		0.0001	E	
592-5054	0012	CART COL AZZ 5,6MM F 90	1	1.4S	1.4S	illimitata		0.0001	E	
592-5055	0012	CART COL ROSSO 5,6MM MITR L 05	1	1.4S	1.4S	illimitata		0.0001	E	
592-5056	0012	CART COL AZZ 5,6MM MITR L 05	1	1.4S	1.4S	illimitata		0.0001	E	
592-5072	0012	CART LUM 7,5MM (TIRO AC)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0039	E	
592-5080	0012	CART ESER 7,5MM 92 LUM (TRID PZF)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0005	E	
592-5100	0012	CART COL ROSSO .38 F POLIVALENTE 91	1	1.4S	1.4S	illimitata		0.0001	E	

Specificazione della merce pericolosa										
NDEs	No ONU	Nome e descrizione	Classe di classificazione	Codice di colore	Etichette di pericolo	Calcolo del limite libero			Galleria	Protezione delle acque
						Limite libero isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
592-5101	0012	CART COL AZZ. 38 F POLIVALENTE 91	1	1.4S	1.4S	illimitata		0.0001	E	
592-5110	inert	TGW 73 GRAN ESER				illimitata			-	
592-5120	0012	CART COL ROSSO 9MM PIST	1	1.4S	1.4S	illimitata		0.0001	E	
592-5121	0012	CART COL AZZ 9MM PIST	1	1.4S	1.4S	illimitata		0.0001	E	
592-5140	0339	MITR 12,7MM 64,CART ESER S LUM	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0146	E	
592-5141	0339	MITR 12,7MM 64, CART ESER 76 + CART ESER 77 LUM	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0145	E	
592-5142	0339	MITR 12,7MM 64, CART ESER 77 LUM (NAS CARI)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0170	E	
592-5143	0339	MITR 12,7MM 64, CART ESER 04 + CART ESER	1	1.4C	1.4C	333	3	0.0170	E	
592-5144	0339	MITR 12,7MM 64, CART ESER 04 (NAS CARI)	1	1.4C	1.4C	333	3	0.0150	E	
592-5145	0417	CART ESER 18MM LUM + INN (TRID PZF)	1	1.3C	1.2E	20	50	0.0076	C5000D	
592-5150	0417	CART ESER 18MM LUM (TRID PZF)	1	1.3C	1.2E	20	50	0.0084	C5000D	
592-5155	0339	MITR 12,7MM 64, CART ESER 05 LUM (NAS CARI)	1	1.4C	1.4C	333	3	0.0170	E	
592-5166	0012	F POLIVALENTE 91 CART ESER IRR COORTO	1	1.4S	1.4S	illimitata		0.0011	E	
592-5170	0339	CAN HISPANO 20MM, GRAN ESER LUM HS 48	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0410	E	
592-5172	0339	CAN 48/73 20MM, CART ESER 95 S LUM	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0350	E	
592-5173	0339	CAN 48/73 20MM, CART ESER 95 LUM	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0330	E	
592-5174	0321	CAN HISPANO 20MM, GRAN ESP ESER VZ LUM HS 48	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0395	B1000C	
592-5180	0339	PROIE ESER 20MM 57 LUM (TRID)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0018	E	
592-5182	0339	PROIE ESER 20MM 50 LUM (TRID LR AC 8,3CM)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0018	E	
592-5190	0339	CAN DCA 20MM 54, GRAN ESER S LUM	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0560	E	

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero				Galleria	Protezione delle acque		
NDEs	No ONU	Nome e descrizione	Classe di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
592-5355	0303	CART ESER NEB 7,6CM 97, ACCEN EL	1	1.4G	1.2E	333	3	0.0895	E
592-5363	0321	LM 8,1CM, GRAN ESP ESER 66 + MVZ 55	1	1.2E	1.2E	20	50	0.1970	B1000C
592-5364	0321	LM 8,1CM, GRAN ESP ESER LUM + MZ 55	1	1.2E	1.2E	20	50	0.1287	B1000C
592-5365	0321	LM 8,1CM, GRAN ESP ESER 91 MVZ CRCA 0-6	1	1.2E	1.2E	20	50	0.1983	B1000C
592-5366	0321	LM 8,1CM, GRAN ESP ESER 04 MVZ CRCA 0-6	1	1.2E	1.2E	20	50	0.2000	B1000C
592-5430	0169	CAN E OB 10,5CM, GRAN ESP ESER S SPO	1	1.2D	1.2E	20	50	0.3030	B1000C
592-5440	0321	CAN C ARM 10,5CM 60 E 61, GRAN ESP ESER MZ 54 LUM	1	1.2E	1.2E	20	50	2.5410	B1000C
592-5454	0321	LM 12CM, GRAN ESP ESER 61 + MVZ 61	1	1.2E	1.2E	20	50	1.8360	B1000C
592-5455	0169	LM 12CM, GRAN ESP ESER 61 S SPO	1	1.2D	1.2E	20	50	0.4840	B1000C
592-5458	0321	LM 12CM, GRAN ESP ESER 68 MVZ 68 CRCA 0-7	1	1.2E	1.2E	20	50	1.2060	B1000C
592-5459	0321	LM 12CM, GRAN ESP ESER 93 MVZ CRCA 0-7	1	1.2E	1.2E	20	50	1.1730	B1000C
592-5460	0328	CAN C ARM 12CM, CART CRCA CAVA ESER 87 LUM	1	1.2C	1.2E	20	50	6.2160	B1000C
592-5462	0328	CAN C ARM 12CM, CART FRE ESER 87 LUM	1	1.2C	1.2E	20	50	8.0660	B1000C
592-5478	0169	CAN 15CM, 42, GRAN ESP ESER S SPO	1	1.2D	1.2E	20	50	0.5330	B1000C
592-5485	0169	OB 15,5CM 74, GRAN ESP ESER S SPO	1	1.2D	1.2E	20	50	0.5230	B1000C
592-5487	0414	OB 15,5CM 74, CRCA ESER 2	1	1.2C	1.2E	20	50	1.0500	B1000C
592-5489	0414	OB 15,5CM CRCA ESER 2/L47	1	1.2C	1.2E	20	50	1.1700	B1000C
592-5550	0281	PZF, CART ESER	1	1.2C	1.2E	20	50	0.2550	B1000C
592-5551	0281	PZF, CART ESER 95	1	1.2C	1.2E	20	50	0.2560	B1000C
592-5563	0281	LR AC 8,3CM, R ESER 64	1	1.2C	1.2E	20	50	0.1720	B1000C

Specificazione della merce pericolosa										Protezione delle acque	
										Galleria	
Calcolo del limite libero											
Etichette di pericolo											
Mol- tiplicatore											
Limite libero della merce isolata (kg)											
Etichette di pericolo											
Codice di classificazione											
Classe											
MEN per colpo o per pezzo in kg											
Codice di restrizione in galleria											
Divieto di circolazione in prossimità di acque protette											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
592-5606	0281	OGA TT BB 77 GRAN ESER ★●	1	1.2C	1.2E	20	50	0.8270	B1000C		
592-5607	0281	OGA TT BB 77 GRAN ESER 86 ★●	1	1.2C	1.2E	20	50	0.8640	B1000C		
592-5608	0281	OGA TT BB 77, GRAN ESER 90 ★●	1	1.2C	1.2E	20	50	0.8640	B1000C		
592-5630	0281	TOW, MIS ESER ★●	1	1.2C	1.2E	20	50	3.7400	B1000C		
592-5655	0285	GRAN MANO ESP ESER 85	1	1.2D	1.2E	20	50	0.1420	B1000C		
592-5770	0283	CRCA TRM 37 (DIMOSTR)	1	1.2D	1.2E	20	50	0.0270	B1000C		
592-5850	0378	ZÜ KAP (18MM UPAT LSP PZF EI LAUF)	1	1.4B	1.1B	333	3	0.0050	E		
593-6015	0323	CART MAC 84	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0003	E		
593-6049	0276	CAN AV 65, CART RICA	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0015	E		
593-6066	0015	CART NEB 7,6CM 87, ACCEN EL +8	1	1.2G	1.2E	20	50	0.6295	B1000C		
593-6067	0016	CART NEB 7,6CM 95, ACCEN EL	1	1.3G	1.2E	20	50	0.8780	C5000D		
593-6070	0015	8CM NB PAT 51 EL ZUE	1	1.2G	1.2E	20	50	1.6235	B1000C		
593-6100	0281	R AVVIAM AER 69 S SPO	1	1.2C	1.2E	20	50	32.6000	B1000C		
593-6101	0314	EZ 69 (R AVVIAM AER 69)	1	1.2G	1.2E	20	50	0.0463	B1000C		
593-6150	0238	EQPT LCORD 90, 250M (1 PAC)	1	1.2G	1.2E	20	50	0.1000	B1000C		
593-6152	0238	EQPT LCORD 90, 250M (4 PAC)	1	1.2G	1.2E	20	50	0.4000	B1000C		
593-6153	0238	EQPT LCORD 90, 400M (4 PAC)	1	1.2G	1.2E	20	50	0.9840	B1000C		
593-6155	0238	PAC R LCORD 90, CORD 250M	1	1.2G	1.2E	20	50	0.1000	B1000C		
593-6156	0238	PAC R LCORD 90, CORD 400M	1	1.2G	1.2E	20	50	0.2460	B1000C		
593-6157	0238	LEINENW RAK 90, LEINE 250M	1	1.2G	1.2E	20	50	0.1000	B1000C		

Specificazione della merce pericolosa										
NDEs	No ONU	Nome e descrizione	Classe di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero isolato (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Galleria	Protezione delle acque
593-6158	0238	LEINENW RAK 90, LEINE 400M	1	1.2G	1.2E	20	0.2460	B1000C		
593-6404	0430	PLACCA INC ACCEND SFREG	1	1.3G	1.2E	20	0.2200	C5000D		
593-6405	0430	FOGLIO INC	1	1.3G	1.2E	20	0.0200	C5000D		
593-6406	0131	ACCEND SFREG 78 SPEC	1	1.4S	1.2E	illimitata	0.0002	E		
593-6410	0131	ACCEND SFREG 43	1	1.4S	1.2E	illimitata	0.0002	E		
593-6413	0131	ACCEND PERC 83	1	1.4S	1.2E	illimitata	0.0004	E		
593-6414	0105	MIC LENTA, 150	1	1.4S	1.2E	illimitata	0.0051/m	E		
593-6435	0432	ACCEN PIRO 74	1	1.4S	1.2E	illimitata	0.0229	E		
593-6440	0323	12,7MM CART EL IMPULSO (AP EOD)	1	1.4S	1.4S	illimitata	0.0105	E		
593-6540	0312	PLR 26,5MM 78, CART SEGN ROSSO	1	1.4G	1.2E	333	0.0207	E		
593-6542	0312	PLR 26,5MM 78, CART SEGN VERDE	1	1.4G	1.2E	333	0.0210	E		
593-6544	0312	PLR 26,5MM 78, CART SEGN ROSSO (GUARDIA PISTA)	1	1.4G	1.2E	333	0.0510	E		
593-6548	0171	PLR 26,5MM 78, CART ILLUM GIALLO (PCT, 300M)	1	1.2G	1.2E	20	0.0400	B1000C		
593-6550	0312	PLR 26,5MM 78, CART ILLUM GIALLO	1	1.4G	1.2E	333	0.0215	E		
593-6553	0191	SIG PAT 04	1	1.4G	1.2E	333	0.0300	E		
593-6554	0191	SIGNAL KIT MK 79 MOD 2	1	1.4G	1.2E	333	0.0300	E		
593-6555	0054	R SEGN ROSSO PAR (MANO)	1	1.3G	1.2E	20	0.0610	C5000D		
593-6556	0191	FIAC SEGN ARANC GIORNO (MANO)	1	1.4G	1.2E	333	0.0518	E		
593-6557	0191	FIAC SEGN ROSSO NOTTE (MANO)	1	1.4G	1.2E	333	0.0730	E		
593-6610	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 03)	1	1.4S	1.2E	illimitata	0.0002	E		
593-6611	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 07)	1	1.4S	1.2E	illimitata	0.0010	E		

Specificazione della merce pericolosa										Protezione delle acque	
Calcolo del limite libero										Galleria	
Nome e descrizione										Divieto di circolazione in prossimità di acque protette	
No ONU	(2)	(3)	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	(10)	(11)
593-6612	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MH 32)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0003	E		
593-6613	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MH 33)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0005	E		
593-6614	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MH 34)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0002	E		
593-6615	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MH 35)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0002	E		
593-6616	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MH 36)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0003	E		
593-6617	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MH 37)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0006	E		
593-6618	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MH 38)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0005	E		
593-6619	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MH 39)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0002	E		
593-6620	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MH 41)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0002	E		
593-6621	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 23)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0004	E		
593-6622	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 24)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0004	E		
593-6623	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 25)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0004	E		
593-6624	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 26)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0004	E		
593-6625	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MH 42)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0006	E		
593-6626	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MG 83)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0004	E		
593-6627	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MG 84)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0002	E		
593-6628	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MG 85)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0001	E		
593-6629	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MG 87)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0002	E		
593-6630	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MG 92)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0004	E		
593-6631	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MG 93)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0002	E		
593-6632	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MG 94)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0001	E		

Specificazione della merce pericolosa											
NDEs	No ONU	Nome e descrizione	Classe di classificazione	Etichette di pericolo	Calcolo del limite libero				Galleria	Protezione delle acque	
					Limite libero isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
593-6633	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 71)	1	1.4S	1.2E	illimitata	0.0002	0.0002	E		
593-6634	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MG 95)	1	1.4S	1.2E	illimitata	0.0005	0.0005	E		
593-6635	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MG 98)	1	1.4S	1.2E	illimitata	0.0002	0.0002	E		
593-6636	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 04)	1	1.4S	1.2E	illimitata	0.0005	0.0005	E		
593-6637	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 08)	1	1.4S	1.2E	illimitata	0.0004	0.0004	E		
593-6638	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 10)	1	1.4S	1.2E	illimitata	0.0002	0.0002	E		
593-6639	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 11)	1	1.4S	1.2E	illimitata	0.0002	0.0002	E		
593-6640	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MG 96)	1	1.4S	1.2E	illimitata	0.0003	0.0003	E		
593-6641	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 30)	1	1.4S	1.2E	illimitata	0.0006	0.0006	E		
593-6642	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MG 97)	1	1.4S	1.2E	illimitata	0.0002	0.0002	E		
593-6643	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 12)	1	1.4S	1.2E	illimitata	0.0004	0.0004	E		
593-6644	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 13)	1	1.4S	1.2E	illimitata	0.0003	0.0003	E		
593-6645	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 14)	1	1.4S	1.2E	illimitata	0.0003	0.0003	E		
593-6646	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 15)	1	1.4S	1.2E	illimitata	0.0005	0.0005	E		
593-6647	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 19)	1	1.4S	1.2E	illimitata	0.0006	0.0006	E		
593-6648	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 20)	1	1.4S	1.2E	illimitata	0.0008	0.0008	E		
593-6649	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 22)	1	1.4S	1.2E	illimitata	0.0004	0.0004	E		
593-6650	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 28)	1	1.4S	1.2E	illimitata	0.0004	0.0004	E		
593-6651	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 21)	1	1.4S	1.2E	illimitata	0.0003	0.0003	E		
593-6652	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 06)	1	1.4S	1.2E	illimitata	0.0010	0.0010	E		
593-6653	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 29)	1	1.4S	1.2E	illimitata	0.0002	0.0002	E		

Specificazione della merce pericolosa										Protezione delle acque		
Calcolo del limite libero										Galleria		
Nome e descrizione										Divieto di circolazione in prossimità di acque protette		
No ONU	(2)	(3)	Classe di classificazione	(5)	(6)	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	(10)	(11)
593-6654	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MS 71)	1	1.4S	1.2E	illimitata	illimitata		0.0006	E		
593-6655	0367	F/A18 C/D SMDC (DODIC MS 73)	1	1.4S	1.2E	illimitata	illimitata		0.0007	E		
593-6657	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 50)	1	1.4S	1.2E	illimitata	illimitata		0.0005	E		
593-6658	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 51)	1	1.4S	1.2E	illimitata	illimitata		0.0006	E		
593-6659	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 55)	1	1.4S	1.2E	illimitata	illimitata		0.0004	E		
593-6660	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 52)	1	1.4S	1.2E	illimitata	illimitata		0.0004	E		
593-6661	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 53)	1	1.4S	1.2E	illimitata	illimitata		0.0007	E		
593-6662	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 54)	1	1.4S	1.2E	illimitata	illimitata		0.0006	E		
593-6663	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 56)	1	1.4S	1.2E	illimitata	illimitata		0.0003	E		
593-6664	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 57)	1	1.4S	1.2E	illimitata	illimitata		0.0003	E		
593-6665	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MU 59)	1	1.4S	1.2E	illimitata	illimitata		0.0004	E		
593-6666	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 68)	1	1.4S	1.2E	illimitata	illimitata		0.0003	E		
593-6667	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 70)	1	1.4S	1.2E	illimitata	illimitata		0.0003	E		
593-6668	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 71)	1	1.4S	1.2E	illimitata	illimitata		0.0003	E		
593-6669	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 72)	1	1.4S	1.2E	illimitata	illimitata		0.0003	E		
593-6670	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MU 61)	1	1.4S	1.2E	illimitata	illimitata		0.0006	E		
593-6671	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MU 62)	1	1.4S	1.2E	illimitata	illimitata		0.0003	E		
593-6672	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MU 63)	1	1.4S	1.2E	illimitata	illimitata		0.0002	E		
593-6673	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 64)	1	1.4S	1.2E	illimitata	illimitata		0.0006	E		
593-6674	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 65)	1	1.4S	1.2E	illimitata	illimitata		0.0005	E		
593-6675	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 66)	1	1.4S	1.2E	illimitata	illimitata		0.0002	E		

Specificazione della merce pericolosa										
NDEs	No ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo colo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiltatore	MEN per pezzo in kg	Galleria	Protezione delle acque
593-6676	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 67)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0002	E	
593-6701	0197	C FUM 70 ACCEN EL (ELICO), DA SCOMPORRE	1	1.4G	1.2E	333	3	0.1837	E	
593-6707	0431	PET DIVERSIONE 1 DETO	1	1.4G	1.4G	333	3	0.0065	E	
593-6708	0431	PET DIVERSIONE 2 DETO	1	1.4G	1.4G	333	3	0.0065	E	
593-6709	0431	PET DIVERSIONE 9 DETO	1	1.4G	1.4G	333	3	0.0100	E	
593-6716	0301	TGW 73 CS G	1	1.4G +8	1.4G +6.1 +8	333	3	0.1300	E	
593-6721	0301	CAND LACRIMOGENO, 1G CS	1	1.4G +6.1 +8	1.2E	333	3	0.0045	E	
593-6725	0454	PERC 00 P G CS E G NB	1	1.4S	1.4S	illimitata		0.0019	E	
593-6726	0368	LEV SG 05 P G CS E G NB	1	1.4S	1.4S	illimitata		0.0019	E	
593-6735	0303	TGW 73 C NEB	1	1.4G +8	1.4G +8	333	3	0.1400	E	
593-6740	0303	C NEB 300G	1	1.4G +8	1.2E	333	3	0.2360	E	
593-6742	0303	C NEB 2KG	1	1.4G +8	1.2E	333	3	1.9300	E	
593-6750	0303	GRAN MANO NEB 06	1	1.4G	1.4G	333	3	0.2130	E	
593-6801	0276	F/A18 C/D INIT JAU-27/A (DODIC MF 72)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0002	E	
593-6802	0173	F/A18 C/D INIT JAU-25/A (DODIC XW 52)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0002	E	
593-6803	0173	F/A18 C/D CART ACT INIT (DODIC MJ 98)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0001	E	

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero				Galleria	Protezione delle acque			
NDEs	No ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
593-6835	0323	F/A18 C/D CART CCU-102/A (DODIC MT 98)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0081	E	
593-6836	0276	F/A18 C/D CART CCU-101/A (DODIC MT 89)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0248	E	
593-6837	0276	F/A18 C/D CART CCU-100/A (DODIC MT 88)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0728	E	
593-6838	0276	F/A 18 C/D IMPULSE CARTRIDGE (SEAWARS)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0001	E	
593-6839	0276	F/A18 C/D INIT 0.3 SEC DEL (DODIC MC 50)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0022	E	
593-6840	0276	F/A18 C/D INIT JAU-56/A (DODIC MT 07)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0415	E	
593-6841	0276	F/A18 D INIT JAU-66/A (DODIC MT 16)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0068	E	
593-6842	0276	F/A18 D INIT 0.75 SEC DEL (DODIC M 719)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0004	E	
593-6843	0349	F/A18 C/D BATT MXU-792A/A (DODIC CWDR)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0001	E	
593-6844	0186	F/A18 C/D ROCK MK124 MOD 0 (DODIC MT 31)	1	1.3C	1.2E	20	50	3.0969	C5000D	
593-6845	0186	F/A18 C/D ROCK MK122 MOD 0 (DODIC MT 29)	1	1.3C	1.2E	20	50	0.2110	C5000D	
593-6846	0186	F/A18 D ROCK MK123 MOD 0 (DODIC MT 30)	1	1.3C	1.2E	20	50	3.0969	C5000D	
593-6847	0276	F/A18 C/D T DELAY JAU-77/A (DODIC WB 56)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0020	E	
593-6848	0276	F/A18 C/D T DELAY JAU-77/A (DODIC WB 55)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0020	E	
593-6849	0276	F/A18 C/D T DELAY JAU-77/A (DODIC WB 56)	1	1.4C	1.2E	20	50	0.0020	E	
593-6850	0323	DISPO PIRO DI STACCO	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0001	E	
593-6851	0276	F/A18 C/D CART CCU-132/A (DODIC SR 94)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0020	E	
593-6852	0367	F/A18 C/D INIT CCU-133/A (DODIC SQ 03)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0020	E	
593-6853	0367	F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 14)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0020	E	
593-6854	0367	F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 12)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0020	E	
593-6855	0367	F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 11)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0020	E	

Specificazione della merce pericolosa										Protezione delle acque	
										Galleria	
										Calcolo del limite libero	
										MEN per colpo o per pezzo in kg	
										Codice di restrizione in galleria	
										Divieto di circolazione in prossimità di acque protette	
NDEs	No ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	(8)	(9)	(10)	(11)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
593-6856	0367	F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 07)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0020	E		
593-6857	0367	F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 10)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0020	E		
593-6858	0367	F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 08)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0020	E		
593-6859	0367	F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 17)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0020	E		
593-6860	0367	F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 16)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0020	E		
593-6861	0367	F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 15)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0020	E		
593-6862	0367	F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 18)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0020	E		
593-6863	0367	F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 06)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0020	E		
593-6864	0367	F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 19)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0020	E		
593-6865	0367	F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 09)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0020	E		
593-6866	0367	F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 05)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0020	E		
593-6867	0367	F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 04)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0020	E		
593-6869	0237	F/A18 C/D CUTTER BBU-57/A (DODIC SR 95)	1	1.4D	1.2E	333	3	0.0159	E		
593-6870	0173	F/A18 C/D CUTTER BBU-58/A (DODIC SQ 04)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0002	E		
593-6881	0432	F/A18 C/D CART CCU-41/B (DODIC MF 60)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0002	E		
593-6882	0276	F/A18 C/D CART CCU-63/B (DODIC MF 29)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0001	E		
593-6883	0093	F/A18 C/D FLARE (DODIC 2W89)	1	1.3G	1.2E	20	50	0.1650	C5000D		
593-6884	0093	F/A18C/D FLARE (KC-001)	1	1.3G	1.2E	20	50	0.1650	C5000D		
593-6891	0276	F/A18 C/D CART MK 19 MOD 0 (DODIC MO 12)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0020	E		
593-6892	0276	F/A18 C/D CART CCU-45/B (DODIC MD 65)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0088	E		
593-6893	0276	F/A18 C/D INIT JAU-874/A (DODIC WB 15)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0410	E		

Specificazione della merce pericolosa										
NDEs	No ONU	Nome e descrizione	Classe di classificazione	Codice di colore	Etichette di pericolo	Limite libero isolata (kg)	Molteplicità	MEN per colpo o per pezzo in kg	Galleria	Protezione delle acque
593-6894	0276	F/A18 C/D CART CCU-146/A (DODIC WB 16)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0395	E	
593-6900	0276	CART EL RECI (ELICO)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0007	E	
593-6901	0276	EKAPP PAT 07 (HELI)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0007	E	
593-6902	0323	CART RECI ACCEN EL (TAA 76 LLS)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0004	E	
593-6904	0276	CART EL 67 (MIRAGE BS/DS POST)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0003	E	
593-6905	0276	EPAT 68 (SEPR TRWK NOTABSCH MIRAGE)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0003	E	
593-6906	0381	CART EL 69 (LCRCO, MIRAGE)	1	1.2C	1.2E	20	50	0.0064	B1000C	
593-6910	0276	CART 78 LCRCO ACCEN EL	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0043	E	
593-6911	0276	CART 79 LCRCO ACCEN EL (MAU-50, TIGER)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0152	E	
593-6916	0093	CART IR 80 ACCEN EL (1«X1» AER)	1	1.3G	1.2E	20	50	0.1378	C5000D	
593-6918	0093	CART IR 79 ACCEN EL (1«X2» TIGER)	1	1.3G	1.2E	20	50	0.2960	C5000D	
593-6920	0240	ADS 95 EJECTION ROCKET	1	1.3G	1.2E	20	50	0.0850	C5000D	
593-6921	0070	PARACHUTE COVER CUTTER	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0001	E	
593-6925	0276	CART CATAP 79 ACCEN EL (CART DIP ANTIRADAR)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0002	E	
593-6932	0281	DISP R SED CATAP SS SRM 6 (MIRAGE S/RS/BS/DS)	1	1.2C	1.2E	20	50	2.6000	B1000C	
593-6933	0381	SERIE PARZ CART SED CATAP SS SRM 6 (MIRAGE S/RS E BS/DS ANT)	1	1.2C	1.2E	20	50	0.1463	B1000C	
593-6934	0381	SERIE PARZ CART SED CATAP SS SRM 6 (MIRAGE BS/DS POST)	1	1.2C	1.2E	20	50	0.1463	B1000C	
593-6935	0367	SERIE PARZ CART STACCO SIST SEP RINF TCIO	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0050	E	
593-6936	0367	SERIE PARZ CART SEP SIST SEP RINF TCIO	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0080	E	
593-6942	0381	SERIE CART SED CATAP (MIRAGE BS E DS ANT)	1	1.2C	1.2E	20	50	0.0980	B1000C	

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero					Galleria	Protezione delle acque				
NDEs	No ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
593-6943	0381	SERIE CART SED CATAP (MIRAGE BS E DS POST)	1	1.2C	1.2E	20	50	0.1020	B1000C			
593-6951	0323	CART ESTN 89 ACCEN EL (861-345, POST)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0007	E			
593-6952	0323	CART ESTN 89 ACCEN EL (861-355, ANT)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0007	E			
593-6955	0381	SERIE CART SED CATAP (MK CH11A PC9, ANTE POST)	1	1.2C	1.2E	20	50	0.1436	B1000C			
593-6956	0276	SERIE CART SGAN SIST CDO (SS MK CH11A PC9)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0065	E			
593-6960	1268	GEL INC (DIMOSTR)	3	Cfr. ONU 1268 DISTILLATI DI PETROLIO N.A.S. o PRODOTTI PETROLIFERI N.A.S., 3, gruppo d'imballaggio III								
593-6961	0381	SERIE CART SED CATAP SS MK 10 LH HAWK	1	1.2C	1.2E	20	50	0.1826	B1000C			
593-6962	0281	UNITA R SED CATAP SS MK 10 LH HAWK (ANT)	1	1.2C	1.2E	20	50	2.8000	B1000C			
593-6963	0281	UNITA R SED CATAP SS MK 10 LH HAWK (POST)	1	1.2C	1.2E	20	50	2.8000	B1000C			
593-6964	0276	SERIE CART SGAN SIST CDO SED CATAP SS MK 10 LH HAWK	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0132	E			
593-6965	0368	CART SGAN SIST EMER IDR HAWK	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0001	E			
593-6966	0276	SERIE CART SGAN SIST FRAMM TET HAWK	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0010	E			
593-6967	0367	MIC DETO SIST FRAMM TET HAWK (ANT)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0050	E			
593-6968	0367	MIC DETO SIST FRAMM TET HAWK (POST)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0050	E			
593-6982	0276	SS F-5 E/F CART SEP UOMO/SEDILE	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0030	E			
593-6983	0276	SS F-5 E/F CART PROP	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0020	E			
593-6984	0276	SS F-5 E/F CART BOOSTER (CART ESTRA PARCD PILOTA)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0001	E			
593-6985	0276	SS F-5 E/F CART SGAN MANUALE	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0035	E			

Specificazione della merce pericolosa										
NDEs	No ONU	Nome e descrizione	Classe di classificazione	Codice di colore	Etichette di pericolo	Limite libero isolato (kg)	Molteplicità	MEN per colpo o per pezzo in kg	Galleria	Protezione delle acque
593-6986	0276	SS F-5 F CART SGAN MANUALE	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0031	E	
593-6987	0276	SS F-5 E/F CART SGAN SED	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0027	E	
593-6988	0276	SS F-5 E/F CART RADDRIZZARE SED	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0040	E	
593-6989	0381	SS F-5 E/F CART EXTRA PARCD STABI	1	1.2C	1.2E	20	50	0.0035	B1000C	
593-6990	0381	SS F-5 E/F CART CATAP SED	1	1.2C	1.2E	20	50	3.2330	B1000C	
593-6991	0276	SS F-5 E/F SEILZUG AUSL PAT	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0058	E	
593-6992	0381	SS F-5 F CART CINTURA ARROTOL	1	1.2C	1.2E	20	50	0.0081	B1000C	
593-6993	0276	SS F-5 F CART PROP ANTERIORE	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0031	E	
593-6994	0276	SS F-5 F CART PROP POSTERIORE	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0052	E	
593-6995	0276	SS F-5 F CART RITARD CATAP TETTO	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0045	E	
593-6996	0276	SS F-5 F CART RITARD SGAN SED ANTERIORE	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0045	E	
593-6997	0276	SS F-5 E/F CART CATAP TETTO	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0068	E	
593-6998	0276	SS F-5 E/F CART EXTRA PARCD PILOTA	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0009	E	
593-6999	0381	SS F-5 E CART CINTURA ARROTOL	1	1.2C	1.2E	20	50	0.0081	B1000C	
594-7005	0014	CART MARC 5,6MM 90 F	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0004	E	
594-7006	0014	CART MARC 5,6MM 90 F (NAS CARI)	1	1.4S	1.4S	illimitata		0.0004	E	
594-7010	0014	CART MARC 5,6MM (AP MM)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0004	E	
594-7022	0014	CART MARC 7,5MM 85, F ASS E MC	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0003	E	
594-7036	0014	CART MARC 7,5MM MITR 51	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0007	E	
594-7055	0014	CART MARC 9MM 77 PIST	1	1.4S	1.4S	illimitata		0.0003	E	
594-7061	0014	CART DETO 9MM 05 REV	1	1.4S	1.4S	illimitata		0.0003	E	

Specificazione della merce pericolosa										Protezione delle acque		
NDEs	No ONU	Nome e descrizione	(2)	(3)	Classe di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
594-7070	0413	CAN DCA 35MM 63, CART MARC	1	1.2C	1.2E	20	50	0.3035		B1000C		
594-7110	0413	CAN CAMP 7, 5CM, CART MARC	1	1.2C	1.2E	20	50	0.0730		B1000C		
594-7314	0312	CRCA MARC (LR AC 8,3CM, R MARC 50)	1	1.4G	1.2E	333	3	0.0050		E		
594-7350	0312	CART MARC 93 SIM TIR (SIST SIM PZF)	1	1.4G	1.2E	333	3	0.0060		E		
594-7360	0281	CART MARC 94 SIM TIR (SIM TIR STINGER)	1	1.2C	1.2E	50	20	0.2000		B1000C		
594-7425	inert	GRAN MANO 85 MARC				illimitata				-		
594-7426	inert	SPO COMPL (GRAN MANO 85 MARC)				illimitata				-		
594-7427	0373	CART DETO (GRAN MANO 85 MARC)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0010		E		
594-7428	0373	CART DETO GRAN MANO 85 MARC (153 DB)	1	1.4S	1.4S	illimitata		0.0010		E		
594-7710	inert	TUBO ESP MARC				illimitata				-		
594-7770	0312	DISP ACC 90 MARC (TUBO ESP MARC)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0004		E		
594-7812	0054	PLR 26,5MM 78, CART DETO	1	1.3G	1.2E	20	50	0.0097		C5000D		
594-7815	inert	PET DIVERSIONE ESER				illimitata				-		
594-7816	0431	CART DETO PER PET DIVERSIONE ESER	1	1.4G	(1.4G)	333	3	0.0003		E		
594-7825	0171	MIS TA CART MARC 86 SIM TIR	1	1.2G	1.2E	20	50	0.5000		B1000C		
594-7840	0312	LP BOCCA 76 ACCEN EL (SIM 74)	1	1.4G	1.2E	333	3	0.0270		E		
594-7842	0197	C FUM 76 ACCEN EL (SIM 74)	1	1.4G	1.2E	333	3	0.1327		E		
594-7845	0405	CART MARC 83 SIM TIR, 6 TIRI (SIST SIM 81)	1	1.4S	1.2E	illimitata		0.0216		E		
594-7846	0431	CART MARC 87 SIM TIR, 20 TIRI (SIST SIM 81)	1	1.4G	1.2E	333	3	0.0840		E		
594-7847	0197	CART MARC 87 SIM COLP, FUMO ARANC (SIST SIM 81)	1	1.4G	1.2E	333	3	0.0685		E		

Specificazione della merce pericolosa											
NDEs	No ONU	Nome e descrizione	Classe di classificazione	Codice di colore	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Protezione delle acque	
											(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
594-7848	0431	CART MARC 03 BIANCO (SIMUG)	1	1.4G	1.4G	333	3	0.0240	E		
594-7850	0487	PET URL ROSSO	1	1.3G	1.3G	20	50	0.0380	C5000D		
594-7851	0487	PET URL AZZURRO	1	1.3G	1.2E	20	50	0.0380	C5000D		
594-7852	0487	PET URL GIALLO	1	1.3G	1.2E	20	50	0.0380	C5000D		
594-7856	0048	PET ACCEN EL	1	1.1G	1.1G	20	50	0.1800	B1000C		
594-7857	0487	PET ROSSO	1	1.3G	1.3G	20	50	0.0270	C5000D		
594-7858	0487	PET AZZURRO	1	1.3G	1.3G	20	50	0.0270	C5000D		
594-7859	0487	PET GIALLO	1	1.3G	1.3G	20	50	0.0270	C5000D		
594-7870	0313	CART MARC (BB ESER 81 DA 4KG)	1	1.2G	1.2E	20	50	0.0260	B1000C		
594-7900	1950	SPRAY MARC ASI MARC 2000	2	Cfr. No ONU 1950 AEROSOL, asfissianti 2.2							
594-7910	1950	ASI MARC 2000	2	Cfr. No ONU 1950 AEROSOL, asfissianti 2.2							

Altre classi

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero				Galleria	Protezione delle acque			
Gruppo di imballaggio	No ONU	Nome e descrizione	Classe di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	1001	ACETILENE DISCIOLTO	2	4F	2.1	333 kg	3		B/D	
	1002	ARIA COMPRESSA	2	1A	2.2	1000 litri	1		E	
	1006	ARGON COMPRESSO	2	1A	2.2	1000 litri	1		E	
	1011	BUTANO	2	2F	2.1	333 kg	3		B/D	
	1013	DIOSSIDO DI CARBONIO	2	2A	2.2	1000 kg	1		C/E	
	1049	IDROGENO COMPRESSO	2	1F	2.1	333 litri	3		B/D	
	1066	AZOTO COMPRESSO	2	1A	2.2	1000 litri	1		E	
	1070	PROTOSSIDO DI AZOTO	2	2O	2.2+ 5.1	1000 kg	1		C/E	
	1072	OSSIGENO COMPRESSO	2	1O	2.2+ 5.1	1000 litri	1		E	
II	1090	ACETONE	3	F1	3	333 litri	3		D/E	0 litri
I	1139	SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI	3	F1	3	20 litri	50		D/E	0 litri
II	1139	SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI	3	F1	3	333 litri	3		D/E	0 litri
III	1139	SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI	3	F1	3	1000 litri	1		D/E	0 litri
II	1170	ETANOLO (ALCOL ETILICO) o ETANOLO IN SOLUZIONE (ALCOL ETILICO IN SOLUZIONE)	3	F1	3	333 litri	3		D/E	0 litri
III	1188	ETERE MONOMETILICO DEL GLICOLE ETILENICO	3	F1	3	1000 litri	1		D/E	0 litri
II	1193	ETILMETILCHETONE (METILCHETONE)	3	F1	3	333 litri	3		D/E	0 litri

Specificazione della merce pericolosa											
Gruppo di imballaggio	No ONU	Nome e descrizione	Classe di classificazione	Codice di etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Multi-plicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Galleria	Protezione delle acque	Calcolo del limite libero	
										(4)	(5)
III	1202	CARBURANTE DIESEL o GASOLIO o OLIO DA RISCALDAMENTO LEGGERO	3	F1	3	1000 litri	1	D/E		150 litri	
II	1203	BENZINA	3	F1	3	333 litri	3	D/E		150 litri	
II	1208	ESANI	3	F1	3	333 litri	3	D/E		0 litri	
II	1219	ISOPROPANOLO (ALCOL ISOPROPILICO)	3	F1	3	333 litri	3	D/E		0 litri	
II	1222	NITRATO DI ISOPROPILE	3	F1	2	333 litri	3	E		0 litri	
III	1223	CHEROSENE	3	F1	3	1000 litri	1	D/E		0 litri	
II	1230	METANOLO	3	FT1	3 + 6,1	333 litri	3	D/E		0 litri	
II	1245	METILISOBUTILCHETONE	3	F1	3	333 litri	3	D/E		0 litri	
II	1261	NITROMETANO	3	F1	3	333 litri	3	E		0 litri	
I	1263	PITTURE o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE	3	F1	3	20 litri	50	D/E		0 litri	
II	1263	PITTURE o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE	3	F1	3	333 litri	3	D/E		0 litri	
III	1263	PITTURE o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE	3	F1	3	1000 litri	1	D/E		0 litri	
II	1268	DISTILLATI DI PETROLIO, N.A.S. o PRODOTTI PETROLIFERI N.A.S.	3	F1	3	333 litri	3	D/E		0 litri	
III	1268	DISTILLATI DI PETROLIO, N.A.S. o PRODOTTI PETROLIFERI N.A.S.	3	F1	3	1000 litri	1	D/E		0 litri	
II	1294	TOLUENE	3	F1	3	333 litri	3	D/E		0 litri	
III	1299	ESSENZA DI TREMENTINA	3	F1	3	1000 litri	1	D/E		0 litri	
III	1300	SUCCEDANEO DELL'ESSENZA DI TREMENTINA	3	F1	3	1000 litri	1	D/E		0 litri	
III	1306	PRODOTTI PER LA PRESERVAZIONE DEL LEGNO, LIQUIDI	3	F1	3	1000 litri	1	D/E		0 litri	

Specificazione della merce pericolosa										
Calcolo del limite libero										
Gruppo di imballaggio	No ONU	Nome e descrizione	Classe di classificazione	Codice di pericolo	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Galleria	Protezione delle acque
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
III	1307	XILENI	3	F1	3	1000 litri	1		D/E	0 litri
III	1332	METALDEIDE	4.1	F1	4.1	1000 kg	1		E	
III	1710	TRICLOROETILENE	6.1	T1	6.1	333 litri	3		E	0 litri
III	1719	LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO, N.A.S.	8	C5	8	1000 litri	1		E	0 litri
II	1748	IPOCLORITO DI CALCIO SECCO oppure IPOCLORITO DI CALCIO IN MISCELA SECCA	5.1	O2	5.1	333 litri	3		E	
III	1760	LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S.	8	C9	8	1000 litri	1		E	0 litri
II	1779	ACIDO FORMICO	8	C3	8	333 litri	3		D/E	0 litri
II	1789	ACIDO CLORIDRICO	8	C1	8	333 litri	3		E	0 litri
III	1791	IPOCLORITO IN SOLUZIONE	8	C9	8	1000 litri	1		E	0 litri
III	1805	ACIDO FOSFORICO IN SOLUZIONE	8	C1	8	1000 litri	1		E	0 litri
II	1813	IDROSSIDO DI POTASSIO SOLIDO	8	C6	8	333 kg	3		E	
II	1814	IDROSSIDO DI POTASSIO IN SOLUZIONE	8	C5	8	333 litri	3		E	0 litri
III	1814	IDROSSIDO DI POTASSIO IN SOLUZIONE	8	C5	8	1000 litri	1		E	0 litri
II	1823	IDROSSIDO DI SODIO SOLIDO	8	C6	8	333 kg	3		E	
II	1824	IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE	8	C5	8	333 litri	3		E	0 litri
II	1830	ACIDO SOLFORICO	8	C1	8	333 litri	3		E	0 litri
III	1863	CARBURANTE PER AVIOGETTI	3	F1	3	1000 litri	1		D/E	0 litri
III	1897	TETRACLOROETILENE	6.1	T1	6.1	333 litri	3		E	0 litri
	1950	AEROSOL, asfissianti	2	5A	2.2	1000 kg	1		E	

Specificazione della merce pericolosa										
Gruppo di imballaggio	No ONU	Nome e descrizione	Classe di classificazione	Codice di frazione	Etichette di pericolo	Calcolo del limite libero			Galleria	Protezione delle acque
						Limite libero della merce isolata	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	1950	AEROSOL, corrosivi	2	5C	2.2+8	20 kg	50		E	
	1950	AEROSOL, corrosivi, comburenti	2	5CO	2.2+ 5.1+8	20 kg	50		E	
	1950	AEROSOL, infiammabili	2	5F	2.1	333 kg	3		D	
	1950	AEROSOL, infiammabili, corrosivi	2	5FC	2.1+8	20 kg	50		D	
	1950	AEROSOL, comburenti	2	5O	2.2+ 5.1	1000 kg	1		E	
	1950	AEROSOL, tossici	2	5T	2.2+ 6.1	20 kg	50		D	
	1950	AEROSOL, tossici, corrosivi	2	5TC	2.2+ 6.1+8	20 kg	50		D	
	1950	AEROSOL, tossici, infiammabili	2	5TF	2.1+ 6.1	20 kg	50		D	
	1950	AEROSOL, tossici, infiammabili, corrosivi	2	5TFC	2.1+ 6.1+8	20 kg	50		D	
	1950	AEROSOL, tossici, comburenti	2	5TO	2.2+ 5.1+6.1	20 kg	50		D	
	1950	AEROSOL, tossici, comburenti, corrosivi	2	5TOC	2.2+ 5.1+6.1 +8	20 kg	50		D	
	1954	GAS COMPRESSO INFIAMMABILE, N.A.S.	2	1F	2.1	333 litri	3		B/D	
	1956	GAS COMPRESSO, N.A.S.	2	1A	2.2	1000 litri	1		E	
	1971	METANO COMPRESSO o GAS NATURALE COMPRESSO (ad alto tenore in metano)	2	1F	2.1	333 litri	3		B/D	

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero				Galleria	Protezione delle acque			
Gruppo di imballaggio	No ONU	Nome e descrizione	Classe di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	1977	AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO	2	3A	2.2	1000 litri	1		C/E	
	1978	PROPANO	2	2F	2.1	333 kg	3		B/D	
III	1987	ALCOLI, N.A.S.	3	F1	3	1000 litri	1		D/E	0 litri
III	1993	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.	3	F1	3	1000 litri	1		D/E	0 litri
II	2031	ACIDO NITRICO, ad esclusione dell'acido nitrico fumante rosso, contenente almeno 65 %, ma non più del 70 % di acido.	8	CO1	8 + 5.1	333 litri	3		E	0 litri
I	2059	NITROCELLULOSA IN SOLUZIONE, INFIAMMABILE	3	D	3	20 litri	50		B	0 litri
II	2076	CRESOLI, LIQUIDI	6.1	TC1	6.1	333 litri	3		D/E	0 litri
II	2079	DIETILENTRIAMMINA	8	C7	8	333 litri	3		E	0 litri
III	2208	IPOCLORITO DI CALCIO SECCO IN MISCELA	5.1	O2	5.1	1000 kg	1		E	
III	2582	CLORURO FERRICO IN SOLUZIONE	8	C1	8	1000 litri	1		E	0 litri
III	2672	AMMONIACA IN SOLUZIONE	8	C5	8	1000 litri	1		E	0 litri
II	2789	ACIDO ACETICO GLACIALE o ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE	8	CF1	8 + 3	333 litri	3		D/E	0 litri
	2794	ACCUMULATORI elettrici RIEMPITI DI ELETTROLITA LIQUIDO ACIDO	8	C11	8	1000 kg	1		E	
II	2837	IDROGENOSOLFATI IN SOLUZIONE ACQUOSA	8	C1	8	333 litri	3		E	0 litri
III	2923	SOLIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.	8	CT2	8 + 6.1	1000 kg	1		E	
I	3084	SOLIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.A.S.	8	CO2	8 + 5.1	20 kg	50		E	
II	3090	PILE AL LITIO METALLO (incluse le pile in lega di litio)	9	M4	9	333 kg	3		E	

Specificazione della merce pericolosa										
Gruppo di imballaggio	No. ONU	Nome e descrizione	Classe di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Multiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Galleria	Protezione delle acque	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
II	3091	PILE AL LITIO METALLICO CONTENUTE IN UN EQUIPAGGIAMENTO o PILE AL LITIO METALLICO IMBALLATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO (comprese le pile a lega di litio)	9	M4	9	333 kg	3	E		
	3159	1,1,1,2-TETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 134a)	2	2A	2.2	1000 litri	1	C/E		
II	3175	SOLIDI o miscela di solidi (come preparati e rifiuti) CONTENENTI LIQUIDO INFIAMMABILE avente un punto d'inflammabilità inferiore o uguale a 60°C, N.A.S.	4.1	F1	4.1	333 kg	3	E		
III	3253	TRIOSSILICATO DI DISODIO	8	C6	8	1000 kg	1	E		
III	3264	LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	C1	8	1000 litri	1	E		0 litri
III	3265	LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	C3	8	1000 litri	1	E		0 litri
II	3271	ETERI, N.A.S.	3	F1	3	333 litri	3	D/E		0 litri
II	3295	IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S.	3	F1	3	333 litri	3	D/E		0 litri
II	3480	PILE AL LITIO IONICO (comprese le pile al litio ionico polimerico)	9	M4	9	333 kg	3	E		
II	3481	PILE AL LITIO IONICO CONTENUTE IN UN EQUIPAGGIAMENTO o PILE AL LITIO IONICO IMBALLATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO (comprese le pile al litio ionico polimerico)	9	M4	9	333 kg	3	E		